



diritto & religioni

Semestrale
Anno XVI - n. 2-2021
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

32

 LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XV – n. 2-2021
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto†, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni†, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

G.B. Varnier

V. Marano

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

S. Carmignani Caridi, M. Carnì,

M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, C.M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustín Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Cosenza – 87100

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Sito web: www.pellegrinieditore.it

Indirizzo web rivista: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133

Tel. 338-4950831

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, □ 75,00

per l'estero, □ 120,00

un fascicolo costa □ 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano □ 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, □ 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, □ 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di □ 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrinieditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonificobancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Criteria per la valutazione dei contributi

Da questo numero tutti i contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

La famiglia, i minori e le persone che necessitano di assistenza, in Cassazione nel 2020

The family, minors and people in need of assistance, in Cassation in 2020

PAOLO DI MARZIO

PARTE I, DIRITTO SOSTANZIALE

SOMMARIO: 1. La nullità del matrimonio e le sue conseguenze – 2. La separazione personale dei coniugi – 3. L'addebito della separazione ed il risarcimento del danno per violazione dei doveri coniugali – 4. Il riconoscimento degli effetti civili alla sentenza straniera di divorzio – 5. L'assegno divorzile – 6. La pensione di reversibilità, e la sua ripartizione – 7. Il regime patrimoniale della famiglia: pubblicità delle convenzioni matrimoniali, comunione legale dei beni, fondo patrimoniale e impresa familiare – 8. Unioni coniugali, famiglia di fatto, convivenza more uxorio – 9. Il riconoscimento dello status di figlio – 10. Il diritto al riconoscimento dello status del figlio nato da parto anonimo – 11. La responsabilità genitoriale: l'affido condiviso e la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente – 12. Il mantenimento dei figli – 13. La casa familiare a seguito dello scioglimento della coppia – 14. La sottrazione internazionale di minori – 15. Gli istituti adottivi: lo stato di abbandono – 16. Vulnerabilità del minore straniero e protezione umanitaria – 17. Accesso del genitore di minore straniero al permesso di soggiorno temporaneo – 18. Le persone prive in tutto o in parte di autonomia – 19. Questioni in materia di matrimonio celebrato innanzi al ministro di un culto ammesso nello Stato – 20. Famiglia e tributi

1. La nullità del matrimonio e le sue conseguenze

L'acquisto della cittadinanza italiana *iuris communicatione*, che si produce per effetto del matrimonio e del provvedimento con il quale l'Amministrazione accerta l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge, ha chiarito la Suprema Corte, può venire meno per effetto dell'iniziativa della stessa Amministrazione che, preso atto della sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio, provveda a rimuovere l'originario provvedimento, poiché l'effetto retroattivo

della decisione passata in giudicato concernente il rapporto coniugale, determina l'inesistenza al momento del provvedimento di annullamento del requisito necessario per il riconoscimento della cittadinanza¹.

2. La separazione personale dei coniugi

In tema di procedura di negoziazione assistita tra avvocati, ogni qualvolta l'accordo stabilito tra i coniugi, al fine di giungere ad una soluzione consensuale della separazione personale, ricomprenda anche il trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili, ha statuito il Giudice di legittimità, la disciplina di cui all'art. 6 d.l. n. 132 del 2014, conv. dalla legge n. 162 del 2014, deve necessariamente integrarsi con quella di cui all'art. 5, comma 3, del medesimo d.l. n. 132, con la conseguenza che, per procedere alla trascrizione dell'accordo di separazione contenente anche un atto negoziale comportante un trasferimento immobiliare, è necessaria l'autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.l. 132/2014².

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 91 del 1992, così come modificato dall'art. 1, comma 11, della legge n. 94 del 2009, soltanto la separazione personale dei coniugi, ma non anche quella di fatto, costituisce condizione ostativa all'acquisto della cittadinanza italiana mediante matrimonio con un cittadino italiano, ha spiegato la Corte di legittimità, come si evince dal tenore testuale della norma in questione che adopera l'espressione "separazione personale", utilizzata anche negli artt. 150, 154 e 155 cod. civ. prima della modifica intervenuta con il d.lgs. n. 154 del 2013, cogliendosi peraltro la differenza tra "separazione personale" e "separazione di fatto" anche nell'art. 6 della legge n. 184 del 1983 in tema di adozioni³.

¹ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 11.11.2020, n. 25441 (Ced. Cass. Rv. 659518-01), est. Pazzi, in *Diritto & Giustizia*, 218, 2020, p. 6, con nota di KATIA MASCHIA, *No al riconoscimento della cittadinanza italiana se il matrimonio viene dichiarato nullo ab origine*.

² CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, sent. 21.01.2020, n. 1202 (Ced. Cass. Rv. 656842-01), est. Varrone, edita in *Diritto di Famiglia*, 2020, p. 816, con nota di GIAMPAOLO FREZZA, *Il titolo per la trascrizione del verbale di negoziazione assistita e la tassatività dell'art. 2657 c.c.*; in *Notariato*, 3, 2020, p. 311, con nota di RAFFAELLA MATERI, *Negoziazione assistita e autentica notarile: responsabilità disciplinare se mancano i requisiti formali dell'art. 2703 c.c.*; in *Judicium*, 22.5.2020, con nota di OLGA DESIATO, *La trascrizione dell'accordo raggiunto dai coniugi in sede di negoziazione assistita: la Suprema Corte fa (davvero ?) chiarezza*; in *Guida al diritto*, 18, 2020, p. 40, con nota di MARCELLA FIORINI, *Ha portata generale la norma sull'autentica delle sottoscrizioni*; e ne *Il familiarista*, on line 1° 4.2020, con nota di FRANCESCA PICARDI, *I trasferimenti immobiliari in sede di negoziazione assistita*.

³ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 24.2.2020, n. 4819 (Ced. Cass. Rv. 657001-01), est. Ghinoy,

Il requisito della convivenza effettiva del cittadino straniero con il coniuge di nazionalità italiana non è richiesto ai fini del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per coloro che rientrano nella categoria di cui all'art. 30, comma 1, lett b), del d.lgs n. 286 del 1998, ha deciso la Cassazione, essendo ostativo a tale rilascio o rinnovo solo l'accertamento che il matrimonio fu contratto allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato⁴.

Il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale *ex art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995*, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli conseguiti, perché percepiti in misura inferiore rispetto all'ammontare stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica e pure i redditi non realmente percepiti ma soltanto potenziali, come quelli che avrebbero potuto derivare dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omissis di richiedere al coniuge separato. Nel caso di specie, il Giudice di legittimità ha cassato la decisione della Corte d'Appello, la quale aveva ritenuto di poter negare la spettanza dell'assegno sociale alla ricorrente, sostenendo che ella non versasse in stato di bisogno, non avendo richiesto al coniuge separato alcun assegno di mantenimento, anche minimo, in sede di separazione (alla quale i coniugi erano addivenuti servendosi di procedimento semplificato). Secondo la Corte territoriale, la scelta operata dalla moglie separata avrebbe dovuto essere interpretata come riconoscimento della propria condizione di autosufficienza economica, e comunque come ammissione di insussistenza delle condizioni di cui al citato articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995⁵.

In tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, ha ribadito la Corte di legittimità, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto

edita ne *Il familiarista*, on line 20.5.2020, con nota di GLORIA MUSUMECI, *La separazione di fatto non pregiudica l'acquisto della cittadinanza italiana*.

⁴ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, sent. 27.2.2020, n. 5378 (Ced Cass. Rv. 656882-01), est. Fidanzia, edita in *Diritto & Giustizia*, 43, 2020, p. 1, con nota di SAMANTHA MENDICINO, *Permesso di soggiorno o carta di soggiorno: la convivenza familiare è il problema?*

⁵ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI-L, ord. 9.7.2020, n. 14513 (Ced Cass. Rv. 658800-01), est. Riverso.

meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale⁶.

Il regolamento concordato fra i coniugi mediante un atto di “puntuazione” avente ad oggetto la definizione dei loro rapporti patrimoniali in vista di una separazione consensuale, acquista efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione della separazione, mentre qualora i coniugi addivengano ad una separazione giudiziale, le pattuizioni convenute antecedentemente sono prive di efficacia giuridica⁷.

3. L'addebito della separazione ed il risarcimento del danno per la violazione dei doveri coniugali

Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, ha confermato la Suprema Corte, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto⁸.

L'addebito della separazione personale dei coniugi, di per sé considerato, non è fonte di responsabilità extracontrattuale *ex art.* 2043 cod. civ., determinando, nel concorso delle altre circostanze previste dalla legge, solo il diritto del coniuge incolpevole al mantenimento, con la conseguenza che la risarcibilità di danni ulteriori è configurabile solo se i fatti che hanno dato luogo all'addebito integrano gli estremi dell'illecito ipotizzato dalla clausola generale di responsabilità espressa dalla norma indicata⁹.

⁶ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 5.8.2020, n. 16698 (Ced Cass. Rv. 658564-01), est. Solaini, edita in *Diritto & Giustizia*, 152, 2020, p. 10, con nota di ATTILIO IEOLELLA, *Le liti tra i figli non rendono intollerabile la convivenza: respinta la domanda di separazione*.

⁷ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 15.12.2020, n. 28649 (Ced Cass. Rv. 660048-01), est. Tricomi, edita ne *Il familiarista*, on line 17.1.2021, con nota di EMILIA VELLETRI, *Separazione giudiziale: la prevalenza dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria rispetto agli accordi tra i coniugi*.

⁸ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI-I, ord. 15.1.2020, n. 648 (Ced Cass. Rv. 656981-01), est. Mercolino,

⁹ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 6.8.2020, n. 16740 (Ced Cass. Rv. 658804-01), est. Caradonna, edita in *Diritto & Giustizia*, 153, 2020, p. 6, con nota di KATIA MASCIA, *Nell'assegnazione della casa coniugale è sempre prioritario l'interesse dei figli affidati a risiedere nella stessa*.

4. *Il riconoscimento degli effetti civili alla sentenza straniera di divorzio*

La decisione di ripudio emanata all'estero da un'autorità religiosa (nella specie il Tribunale sciaraitico palestinese), seppure equiparabile, secondo la legge straniera, ad una sentenza del giudice statale, *non può essere riconosciuta all'interno dell'ordinamento italiano*, sotto il duplice profilo dell'ordine pubblico sostanziale (violazione del principio di non discriminazione tra uomo e donna) e dell'ordine pubblico processuale (mancanza della parità difensiva e di un effettivo contraddittorio, oltre che di ogni accertamento sulla definitiva cessazione della comunione di vita tra i coniugi)¹⁰.

Per decidere sulla richiesta di cancellazione della trascrizione dai registri dello stato civile italiano della sentenza straniera che abbia pronunciato il divorzio dei coniugi, a causa della contrarietà della stessa con l'ordine pubblico italiano, il giudice nazionale deve esaminare, ai sensi dell'art. 64, lett. g), della legge n. 218 del 1995, se la decisione straniera produca “effetti” contrari al detto ordine pubblico, accertando se nel corso del procedimento straniero siano stati violati i diritti essenziali della difesa, sicché resta esclusa la possibilità di sottoporre il provvedimento straniero ad un sindacato di merito, valutando la correttezza della soluzione adottata alla luce dell'ordinamento straniero o di quello italiano. La decisione è stata assunta dalla Suprema Corte in giudizio nel quale si è posta la questione della compatibilità con l'ordine pubblico italiano del riconoscimento degli effetti civili ad una sentenza di divorzio unilaterale del genere “rojee”, pronunciata dall'autorità giudiziaria iraniana, istituto che secondo la Corte di merito – cui la Cassazione ha rinviato la causa per le ragioni innanzi esposte – per il suo carattere unilaterale ed arbitrario non si discosta dal ripudio¹¹.

¹⁰ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, sent. 16.8.2020, n. 16804 (Ced Cass. Rv. 658805-01), est. Iofrida, edita in *Diritto di famiglia*, 2020, p. 1406, con nota di PIETRO VIRGADAMO, *Il ripudio islamico pronunciato da un tribunale religioso è ancora contrario all'ordine pubblico: una sentenza tanto decisa nelle (giuste) conclusioni, quanto perplessa nelle (a tratti nebulose) argomentazioni*; in *Corriere Giuridico*, 4, 2021, p. 481, con nota di CHIARA ENRICA TUO, *Divorzio-ripudio islamico, riconoscimento automatico e ordine pubblico*; in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2/2021, p. 381, con nota di GIOVANNI LIBERATI BUCCIANTI, *Il ripudio islamico e l'ordine pubblico (internazionale)*; ne *Il familiarista*, on line 4.1.2021, con nota di PAOLO DI MARZIO, *Provvedimenti di ripudio (talàq) e riconoscimento dell'efficacia civile in Italia*.

¹¹ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 14.8.2020, n. 17170 (Ced Cass. Rv. 658878-01), est. Marulli, edita in *Giurisprudenza italiana*, 2021, p. 344, con nota di CAMILLA SCALVINI, *Un divorzio “unilaterale” non è automaticamente contrario all'ordine pubblico*, ed in *Famiglia e Diritto*, 5, 2021, p. 507, con nota di OMAR VANIN, *Divorzio iraniano e controllo “in concreto” di compatibilità con l'ordine pubblico del provvedimento straniero*.

5. *L'assegno divorzile*

L'assegno divorzile in favore dell'*ex* coniuge ha natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'*ex* coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli *ex* coniugi. In applicazione di questi principi la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione della Corte di merito, in quanto, a fronte dell'adeguata valutazione dei redditi da lavoro dell'*ex* marito, non era stata operata alcuna quantificazione di quelli della *ex* moglie, essendo mancata anche la valutazione in ordine al contributo fornito, dal coniuge economicamente più debole, alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro coniuge¹².

La determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'*ex* coniuge in misura superiore a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, ha deciso la Cassazione, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di separazione, la permanenza del vincolo coniugale e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; al contrario, tale parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'*ex* coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli *ex* coniugi¹³.

In sede di divorzio, ai fini della determinazione dell'assegno in favore dell'*ex* coniuge, ha statuito la Corte di legittimità, occorre tenere conto dell'intera consistenza patrimoniale di ciascuno dei coniugi e, conseguentemente, comprendere qualsiasi utilità suscettibile di valutazione economica, compreso

¹² CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 28.2.2020, n. 5603 (Ced Cass. Rv. 657088-01), est. Valitutti.

¹³ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 28.2.2020, n. 5605 (Ced Cass. Rv. 657036-01), est. Scalia.

l'uso di una casa di abitazione, valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere dell'immobile a titolo di locazione¹⁴.

Con decisione coeva, peraltro, la Cassazione ha deciso che ai fini della determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'*ex* coniuge, deve essere esclusa la rilevanza dell'entità dei patrimoni delle famiglie di appartenenza ovvero del loro apporto economico ai coniugi, in quanto trattasi di ulteriore criterio non previsto dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970¹⁵.

6. La pensione di reversibilità, e la sua ripartizione

Il Giudice di legittimità ha ribadito che la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza *more uxorio* non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale, tenendo tuttavia distinta la durata della convivenza prematrimoniale da quella del matrimonio – cui soltanto si riferisce il criterio legale –, e senza individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'*ex* coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso¹⁶.

La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell'istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche, dell'entità dell'assegno divorzile. In applicazione dell'indicato principio, la Suprema Corte ha precisato che deve essere valutato anche il periodo di convivenza prematrimoniale coevo al periodo di separazione che precede il divorzio, ancorché in detto lasso temporale permanga il vincolo matrimoniale¹⁷.

In tema di ripartizione delle quote della pensione di reversibilità tra l'*ex* co-

¹⁴ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 23.7.2020, n. 15773 (Ced Cass. Rv. 658674-01), est. Parise.

¹⁵ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 23.7.2020, n. 15774 (Ced Cass. Rv. 658470-01), est. Parise.

¹⁶ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI-I, ord. 26.2.2020, n. 5268 (Ced Cass. Rv. 657240-01), est. Tricomi.

¹⁷ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. L, ord. 28.4.2020, n. 8263 (Ced Cass. Rv. 657611-01), est. Calafiore.

niuge divorziato e quello già convivente e superstite, la considerazione tra gli altri indicatori, della durata delle rispettive convivenze prematrimoniali non comporta che vi debba essere una un'equiparazione tra la convivenza vissuta nel corso di uno stabile legame affettivo e quella condotta nel corso del matrimonio, sicché la questione di costituzionalità dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970 che non le pone su un piano equiordinato ai fini dell'attribuzione della pensione di reversibilità, risulta manifestamente infondata¹⁸.

Il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità *ex art. 9* della legge n. 898 del 1970 presuppone (anche ai sensi della norma interpretativa di cui all'art. 5 della legge n. 263 del 2005) non solo che il richiedente al momento della morte dell'*ex* coniuge sia titolare di assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto, ma anche che detto assegno non sia fissato in misura simbolica, ponendosi la diversa interpretazione in contrasto con la *ratio* dell'attribuzione del trattamento di reversibilità al coniuge divorziato, da rinvenirsi nella continuazione del sostegno economico prestato in vita all'*ex* coniuge e non già nell'irragionevole esito di assicurare al coniuge divorziato una condizione migliore rispetto a quella già in godimento¹⁹.

7. Il regime patrimoniale della famiglia: pubblicità delle convenzioni matrimoniali, comunione legale dei beni, fondo patrimoniale e impresa familiare

Pronunciando in materia di beni rientranti nella comunione legale dei beni dei coniugi, il Giudice di legittimità ha chiarito, a proposito dei testimoni di giustizia, che le “misure di assistenza” di cui all'art. 16 *ter*, comma 1, lett. b), d.l. n. 8 del 1991, conv. con modif. dalla legge n. 82 del 1991, e la “capitalizzazione” prevista in alternativa al costo dell'assistenza ai sensi del comma 1, lett. c), del medesimo articolo, hanno natura indennitaria e non risarcitoria, poiché sono erogate discrezionalmente dall'autorità competente e non presuppongono la commissione di un illecito, ma solo la sottoposizione dell'interessato ad un programma di protezione; ne consegue che il relativo credito non è sottratto alla cd. comunione *de residuo* in base al disposto dell'art. 179, comma primo, lett. e), cod. civ.²⁰

¹⁸ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 15.6.2020, n. 11520 (Ced Cass. Rv. 657947-01), est. De Marzo.

¹⁹ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. L, sent. 28.9.2020, n. 20477 (Ced Cass. Rv. 658914-01), est. Cavallaro, edita in *Foro italiano*, 2020, I, p. 3044, con nota di VINCENZO FERRARI, *Divorzio e pensione di reversibilità: il requisito previdenziale trova consistenza nella funzione dell'assegno divorzile.*, ed in *Guida al lavoro*, 44, 2020, p. 106, con nota di SILVANO IMBRIACI, *Pensione di reversibilità e titolarità di assegno divorzile.*

²⁰ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, sent. 11.2.2020, n. 3313 (Ced Cass. Rv. 657145-01), est. Guizzi,

L'impresa familiare ha carattere residuale, come emerge anche dalla clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 230 *bis* cod. civ., sicché mira a disciplinare situazioni di apporto lavorativo all'impresa del congiunto che, pur connotate dalla continuità, non siano riconducibili all'archetipo della subordinazione e a confinare in un'area limitata il lavoro gratuito. Nella specie, la Suprema Corte ha escluso di poter ritenere la partecipazione all'impresa familiare del congiunto, che aveva offerto contributi finanziari ed occasionali consulenze professionali, ma non aveva prestato attività lavorativa continuativa per l'impresa²¹.

Il diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore dei familiari superstiti, *ex art.* 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965, presuppone, ai sensi del successivo art. 106, la cosiddetta "vivenza a carico", la quale sussiste ove i predetti si trovino senza sufficienti mezzi di sussistenza autonoma ed al loro mantenimento abbia concorso in modo efficiente il lavoratore defunto, dovendosi a tal fine considerare anche il reddito del coniuge dell'ascendente che domanda la prestazione previdenziale, giacché, anche ove non sia operante il regime di comunione legale, comunque sussiste l'obbligo di assistenza materiale tra coniugi posto dall'art. 143 cod. civ., e quello di assistenza per i figli di cui al successivo art. 147 cod. civ., senza che possa procedersi ad una valutazione distinta della posizione di ciascuno dei superstiti, indipendentemente dalla sussistenza di contributi o aiuti familiari²².

I coniugi in regime di comunione legale, al fine di effettuare l'acquisto anche di un solo bene in regime di separazione, ha chiarito la Cassazione, sono tenuti a stipulare previamente una convenzione matrimoniale derogatoria del loro regime ordinario, ai sensi dell'art. 162 cod. civ., sottoponendola alla specifica pubblicità per essa prevista, non essendo, per converso, sufficiente una esplicita indicazione contenuta nell'atto di acquisto, posto che questo non viene sottoposto alla pubblicità delle convenzioni matrimoniali, unico strumento che conferisce certezza in ordine al tipo di regime patrimoniale cui sono sottoposti gli atti stipulati dai coniugi²³. Nella stessa pronuncia la Cassazione ha avuto modo di spiegare pure che la procura *ad nubendum* costituisce uno strumento sostitutivo della simultanea presenza degli sposi avanti all'Ufficiale dello stato civile e di manifestazione del consenso alle nozze, che interviene tramite la volontà manifestata dal procuratore, sicché il mandato conferitogli

edita in *Famiglia e diritto*, 10, 2020, p. 902, con nota di MATTEO DE PAMPHILIS, *Natura delle misure di assistenza economica per i testimoni di giustizia e caduta in comunione legale*.

²¹ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. L, sent. 15.6.2020, n. 11533 (Ced Cass. Rv. 657972-01), est. Garri.

²² CORTE DI CASSAZIONE, Sez. L, ord. 8.9.2020, n. 18658 (Ced Cass. Rv. 658597-01), est. Cavallaro.

²³ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 14.8.2020, n. 17175 (Ced Cass. Rv. 658806-04), est. Valitutti.

in favore del regime patrimoniale della separazione dei beni non è sufficiente all'instaurazione del detto regime, che richiede l'accordo di entrambi i nubendi. In applicazione del principio, il Giudice di legittimità ha confermato la decisione della Corte di merito, la quale aveva accertato che nessun accordo delle parti si era espressamente perfezionato nell'atto di celebrazione del matrimonio, tale da consentire di ritenere che le stesse avessero inteso derogare al regime legale di comunione dei beni²⁴.

8. *Unioni coniugali, famiglia di fatto, convivenza more uxorio.*

In materia di soggiorno per motivi di coesione familiare, ai fini del rilascio della carta di soggiorno ad un genitore, non appartenente all'Unione Europea, di minore, cittadino dell'U.E., e convivente con cittadina dell'U.E. residente in Italia, pur costituendo un presupposto la convivenza tra i predetti, la loro relazione stabile di fatto – “debitamente attestata” con “documentazione ufficiale”, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 30 del 2007, nel testo introdotto dalla legge europea n. 97 del 2013 – può essere comprovata anche mediante l'atto di nascita del minore o con altra documentazione idonea, diversa da quella prevista dalla legge n. 76 del 2016 in materia di unioni civili (nella specie inoperante, attesa l'epoca di presentazione dell'istanza)²⁵.

Nell'ambito del rapporto di convivenza *more uxorio*, ha deciso la Cassazione, il termine di prescrizione dell'azione di ingiustificato arricchimento dipendente dall'erogazione di somme eccedenti quelle necessarie per l'ordinaria vita familiare, che hanno invece natura di obbligazioni naturali, decorre non dai singoli esborsi, bensì dalla cessazione della convivenza²⁶.

9. *Il riconoscimento dello status di figlio*

In tema di minori, è legittimo, ha chiarito la Corte di legittimità, in ipotesi di secondo riconoscimento da parte del padre, l'attribuzione del patronimico in aggiunta al cognome della madre, purché non gli arrechi pregiudizio in ragione della cattiva reputazione del padre e purché non sia lesivo della sua identità personale, ove questa si sia definitivamente consolidata con l'uso del

²⁴ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 14.8.2020, n. 17175 (Ced Cass. Rv. 658806-03), est. Valitutti.

²⁵ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, sent. 17.2.2020, n. 3876 (Ced Cass. Rv. 657060-01), est. Iofrida.

²⁶ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, ord. 12.6.2020, n. 11303 (Ced Cass. Rv. 658159-02), est. Valle.

solo matronimico nella trama dei rapporti personali e sociali²⁷.

La Cassazione ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 270 cod. civ., nella parte in cui, nel disciplinare la dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità, prevede termini differenziati quando l'azione sia proposta dal figlio, oppure dai discendenti dopo la sua morte, perché la diversità di disciplina trova giustificazione nell'evidente disomogeneità delle situazioni considerate, giacché l'imprescrittibilità dell'azione riguardo al figlio tutela l'interesse del medesimo al riconoscimento della propria filiazione, interesse che resta integro anche nell'ipotesi di decesso del presunto genitore, mentre il termine decadenziale biennale previsto per l'azione promossa dagli eredi del presunto figlio, dopo la sua morte, è giustificato dal fatto che essi sono portatori di un interesse non diretto, ma solo riflesso al riconoscimento della filiazione del loro ascendente; inoltre, a differenza di quanto accade per i discendenti, il diritto al riconoscimento di uno *status* filiale corrispondente alla verità biologica costituisce per il figlio una componente essenziale del diritto all'identità personale, riconducibile all'art. 2 Cost. ed all'art. 8 CEDU, che accompagna la vita individuale e relazionale, e l'incertezza su tale *status* può determinare una condizione di disagio ed un *vulnus* allo sviluppo adeguato ed alla formazione della personalità²⁸.

10. *Il diritto al riconoscimento dello status del figlio nato da parto anonimo*

In tema di diritto della donna a non essere nominata al momento del parto, ha deciso la Cassazione, nel periodo successivo alla sua morte può essere promossa dal figlio biologico l'azione volta all'accertamento dello *status*, attraverso una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 269 cod. proc. civ., risultando recessiva la tutela degli eredi in particolare ove essa abbia dimostrato nei fatti di aver superato l'originaria scelta dell'anonimato, trattando il figlio come uno dei suoi²⁹.

²⁷ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI-I, ord. 16.1.2020, n. 772 (Ced Cass. Rv. 656804-01), est. Tricomi, edita in *Diritto & Giustizia*, 12, 2020, p. 4, con nota di ALICE DI LALLO, *Attribuzione del patronimico, in aggiunta al cognome della madre*.

²⁸ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI-I, ord. 24.1.2020, n. 1667 (Ced Cass. Rv. 656982-01), est. Mercolino.

²⁹ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, sent. 22.9.2020, n. 19824 (Ced Cass. Rv. 658976-01), est. Fidanzia, edita in *Corriere giuridico*, 12, 2020, p. 1475, con nota di MARIA NOVELLA BUGETTI, *L'accertamento della maternità nei confronti della madre che si sia avvalsa dell'anonimato*, ed in *Famiglia e Diritto*, 2, 2021, p. 163, con nota di ANGELA MENDOLA, *Azione di accertamento dello stato di figlio e limiti al diritto all'anonimato materno*.

11. *La responsabilità genitoriale: l'affido condiviso e la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente*

Con la decisione n. 3652 del 2020³⁰, la Suprema Corte ha statuito che la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una completa realizzazione della loro relazione con i figli e all'esplicazione del loro ruolo educativo.

In tema di rapporti con la prole, quindi, il Giudice di legittimità ha statuito che il *diritto-dovere di visita* del figlio minore spettante al genitore non collocatario, *non è suscettibile di coercizione* neppure nelle forme indirette previste dall'art. 614 *bis* cod. proc. civ., trattandosi di un "potere-funzione" che, non essendo sussumibile negli obblighi la cui violazione integra una grave inadempienza *ex art. 709 ter* cod. proc. civ., è destinato a rimanere libero nel suo esercizio, quale esito di autonome scelte che rispondono anche all'interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata. Nella specie la Suprema Corte ha cassato il provvedimento del giudice di merito, che aveva condannato il genitore non collocatario al pagamento di una somma in favore dell'altro genitore, per ogni inadempimento all'obbligo di visitare il figlio minore³¹.

Sempre con riferimento all'affido condiviso, deve quindi ricordarsi la pro-

³⁰ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 13.2.2020, n. 3652 (Ced Cass. Rv. 657047-01), est. Bisogni, edita ne *Il familiarista*, on line 9.6.2020, con nota di SABINA ANNA RITA GALLUZZO, *È possibile suddividere al 50% il tempo del figlio tra i genitori?*, ed in *Diritto & Giustizia*, 33, 2020, p. 7, con nota di SAMANTHA MENDICINO, *Separazione ed affido condiviso: spostamento della residenza del minore basato sugli orari di lavoro dei genitori*.

³¹ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 6.3.2020, n. 6471 (Ced Cass. Rv. 657421-01), est. Scalia, una delle decisioni più annotate dell'anno edita, tra l'altro, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 4, 2020, p. 775, con nota di ALESSANDRO NASCOSI, *Il diritto di visita del genitore, secondo la Corte, non è coercibile*; in *Foro italiano*, 2020, I, p. 2797, con nota di ANTONIO MONDINI, *Sulla ragione della non coercibilità del dovere di visita del figlio, proprio del genitore non collocatario, e su altre affermazioni fatte al riguardo dalla Corte di legittimità*; in *Corriere giuridico*, 11, 2020, p. 394, con nota di DANIELA NOVIELLO, *Un criticabile regime di attuazione a "doppio binario" per l'obbligo di visita del genitore non collocatario*; in *Famiglia e Diritto*, con nota, 4, 2020, p. 332, di BEATRICE FICCARELLI, *Misure coercitive e diritto-dovere di visita del genitore non collocatario*, e, 8-9, 2020, p. 792, con nota di ENZO VULLO, *Non coercibilità del diritto-dovere di visita del figlio minore spettante al genitore non collocatario*; in *Judicium*, 30.3.2020, con nota di ARIANNA DI BERNARDO, *L'art. 614-bis c.p.c. non si applica all'obbligo di visita del figlio minore da parte del genitore non affidatario*; in *Guida al diritto*, 15, 2020, p. 34, con nota di MARIO FINOCCHIARO, *Rapporti di famiglia, la giurisprudenza fa un passo indietro*.

nuncia n. 19323 del 2020³², mediante la quale la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui tale tipo di affido deve essere orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, di talché se esso deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, tuttavia, nell'interesse di quest'ultimo, il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.

12. *Il mantenimento dei figli*

In tema di mantenimento della prole, devono intendersi quali spese “straordinarie”, ha spiegato la Corte di legittimità, quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 cod. civ. e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare nocumento alla prole che potrebbe essere privata, non consentendole le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno “cumulativo”, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti³³.

L'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza³⁴.

Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in

³² CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 17.9.2020, n. 19323 (Ced Cass. Rv. 658973-01), est. Pazzi, edita in *Diritto & Giustizia*, 179, 2020, p. 4, con nota di KATIA MASCIA, *Affidamento condiviso del minore: la frequentazione dei genitori può non essere paritaria in presenza di serie ragioni*, e ne *Il familiarista*, on line 13.11.2020, con nota di ELISA PRADELLA, *L'affidamento condiviso del minore non significa simmetrica ripartizione dei tempi di permanenza*.

³³ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI-I, ord. 23.1.2020, n. 1562 (Ced Cass. Rv. 656805-01), est. Bisogni.

³⁴ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 6.8.2020, n. 16739 (Ced Cass. Rv. 658968-01), est. Caradonna.

rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni³⁵.

Il credito vantato da un genitore per il contributo, da parte dell'altro (nella specie, *ex convivente more uxorio*), al mantenimento del figlio minore regolarmente riconosciuto è da ritenersi insorto non oltre il momento della proposizione della relativa domanda; ne consegue che, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto un'alienazione immobiliare posta in essere dopo la proposizione di una tale domanda, quel credito va qualificato come insorto anteriormente all'alienazione ed è allora sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo della revocatoria, esperita contro il genitore inadempiente alienante, che il terzo acquirente sia stato consapevole del pregiudizio delle ragioni creditorie, non occorrendo invece la prova della *participatio fraudis* e cioè della conoscenza, da parte di quest'ultimo, della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito³⁶.

13. *La casa familiare a seguito dello scioglimento della coppia*

In caso di separazione personale, sia essa giudiziale o consensuale, il coniuge assegnatario della casa familiare succede *ex lege* e alle stesse condizioni nel rapporto di godimento dell'alloggio adibito a residenza della famiglia, già assegnato al socio di cooperativa edilizia di categoria con finalità mutualistica³⁷.

Il diritto di abitare la casa familiare, che la legge riserva al coniuge superstita, ai sensi dell'art. 540, secondo comma, cod. civ., può avere ad oggetto soltanto l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del *de cuius*

³⁵ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 14.8.2020, n. 17183 (Ced Cass. Rv. 658568-01), est. Nazzicone, edita in *Foro italiano*, 2020, I, p. 2638, con nota di GIUSEPPE DE MARZO, *Mantenimento dei figli maggiorenni: una vera svolta?*; in *Giurisprudenza italiana*, 2021, p. 827, con nota di MASSIMO D'AURIA, *Sui limiti al mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non indipendente*; in *Diritto di famiglia*, 2020, p. 568, con nota di VINCENZO ROSSI, *Il fondamento del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne e la ripartizione dell'onere probatorio: un overruling dalla Suprema Corte?*; in *Famiglia e Diritto*, 11, 2020, p. 1015, con nota di FILIPPO DANOVÌ, *Obbligo di mantenimento del maggiorenne, autoreponsabilità e vicinanza della prova: si inverte l'onus probandi?*

³⁶ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, ord. 16.11.2020, n. 25857 (Ced Cass. Rv. 659586-01), est. De Stefano, edita ne *Il familiarista*, on line 28.1.2021, con nota di ANNARITA OLIVA, *Azione revocatoria ordinaria e assegno di mantenimento per la prole*.

³⁷ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, ord. 22.6.2020, n. 12114 (Ced Cass. Rv. 658169-01), est. Rubino.

come residenza familiare. Il suddetto diritto, pertanto, non può mai estendersi ad un ulteriore e diverso appartamento, autonomo rispetto alla sede della vita domestica, ancorché ricompreso nello stesso fabbricato, ma non utilizzato per le esigenze abitative della comunità familiare³⁸.

14. *La sottrazione internazionale di minori*

La prima sezione della Cassazione, con decisione n. 4792 del 2020, ha innanzitutto statuito che nel procedimento per la sottrazione internazionale di un minore, in mancanza di una norma che ne preveda l'intervento quale parte, deve essere esclusa la necessità di integrare il contraddittorio anche nei suoi confronti, previa nomina di un curatore speciale, tenuto altresì conto del fatto che la mancata partecipazione del minore al procedimento è giustificata dalla sua incompatibilità con i caratteri d'urgenza e provvisorietà che connotano il relativo provvedimento³⁹. La Suprema Corte ha quindi specificato che nel procedimento per la sottrazione internazionale di minore, il suo ascolto, ai sensi dell'art. 315 *bis* cod. proc. civ. e degli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, è adempimento necessario ai fini della legittimità del decreto di rientro, poiché detto ascolto è finalizzato, *ex art.* 13, comma 2, della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, anche alla valutazione dell'eventuale sua opposizione al ritorno in Italia; siffatto adempimento, peraltro, può essere espletato anche da soggetti diversi dal giudice, secondo le modalità dallo stesso stabilite tenuto conto del carattere urgente e meramente ripristinatorio di tale procedura⁴⁰.

15. *Gli istituti adottivi: lo stato di abbandono*

In materia di dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, il Giudice di legittimità ha statuito che la figura parentale vicariante, in grado di prendersi cura del minore non solo con riferimento alle sue esigenze materia-

³⁸ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI-II, ord. 22.6.2020, n. 12042 (Ced Cass. Rv. 658454-01), est. Tedesco, edita in *Foro italiano*, 2021, I, p. 625, con nota di PASQUALE LAGHI, *Natura ed estensione del diritto di abitazione del coniuge superstite: modalità applicative e prospettive di riforma*, ed in *Diritto di famiglia*, 2021, p. 40, con annotazione redazionale.

³⁹ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 24.2.2020, n. 4792 (Ced Cass. Rv. 656880-01), est. Iofrida, edita in *Norme&Tributi on line* 27.4.2020, con nota di GIORGIO VACCARO, *Obbligo di rimpatriare i figli trattenuti all'estero se non corrono rischi fisici o psichici*.

⁴⁰ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 24.2.2020, n. 4792 (Ced Cass. Rv. 656880-02), est. Iofrida, *cit.*

li ed economiche, ma anche assicurando un supporto emotivo e relazionale, consentendo così di escluderne lo stato di abbandono, non può essere nel suo nucleo essenziale ed imprescindibile integrata o sostituita nella sua funzione da terzi non legati al minore da alcun vincolo parentale e relazione significativa. Nel caso di specie, la Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello, che aveva escluso l'idoneità della nonna a prendersi cura del nipote in stato di abbandono, e neppure aveva ritenuto di poter valorizzare la disponibilità a collaborare all'accudimento manifestata dal suo nuovo marito⁴¹.

La Corte di legittimità ha quindi statuito che il giudice chiamato a decidere sullo stato di abbandono del minore, e quindi sulla dichiarazione di adottabilità, deve accertare la sussistenza dell'interesse del minore a conservare il legame con i suoi genitori biologici, pur se deficitari nelle loro capacità genitoriali, perché l'adozione legittimante costituisce una *extrema ratio* cui può pervenirsi quando non si ravvisi tale interesse, considerato che nell'ordinamento coesistono sia il modello di adozione fondato sulla radicale recisione dei rapporti con i genitori biologici, sia modelli che escludono tale requisito e consentono la conservazione del rapporto, quali le forme di adozione disciplinate dagli artt. 44 ss. della legge n. 184 del 1983, e in particolare l'art. 44, lett. d)⁴². La decisione è stata interpretata dai commentatori come un'apertura della Suprema Corte in favore della c. d. "adozione mite", cui ricorrono talora i tribunali per i minorenni nei casi di c. d. "semiabbandono", in cui pur presentando il rapporto del minore con le figure parentali aspetti problematici, non appare tuttavia opportuno reciderlo del tutto.

16. *Vulnerabilità del minore straniero e protezione umanitaria*

In tema di protezione umanitaria, il giudice, ai fini dell'individuazione di eventuali situazioni di vulnerabilità, nell'accertare il livello d'integrazione raggiunto in Italia dal richiedente, comparato con la situazione in cui versava prima dell'abbandono del Paese di origine, deve valutarne la minore età, in considerazione della particolare tutela di cui gode nel nostro ordinamento il

⁴¹ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 9.1.2020, n. 274 (Ced Cass. Rv. 656683-01), est. Scalia.

⁴² CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 13.2.2020 n. 3643 (Ced Cass. Rv. 657069-01), est. Acierno, edita in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 4, 2020, p. 830, con nota di PAOLO MOROZZO DELLA ROCCA, *Abbandono e semiabbandono del minore nel dialogo tra CEDU e corti nazionali*; in *Famiglia e Diritto*, 11, 2020, p. 1063, con nota di ARIANNA THIENE, *Semiabbandono, adozione mite, identità del minore. I legami familiari narrati con lessico europeo*; ne *Il familiarista*, on line 6.4.2020, con nota di GIOVANNI LA ROCCA, *Stato di abbandono e interesse del minore al mantenimento della relazione con il genitore biologico*.

migrante minorenne, in specie ove sia non accompagnato, trattandosi di condizione di “vulnerabilità estrema”, prevalente rispetto alla qualità di straniero illegalmente soggiornante nel territorio dello Stato, avuto riguardo all’assenza di familiari maggiorenni in grado di prendersene cura ed al conseguente obbligo dello Stato di adottare tutte le misure necessarie per non incorrere nella violazione dell’art. 3 CEDU. Nella specie, il Giudice di legittimità ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che, nell’escludere i presupposti per la protezione umanitaria, si era limitata a ritenere insufficiente l’inserimento sociale e lavorativo in Italia del richiedente, omettendo di verificare l’eventuale sua condizione di minore straniero non accompagnato⁴³.

17. Accesso del genitore di minore straniero al permesso di soggiorno temporaneo

La Cassazione, in una prima decisione, ha statuito che la valutazione da parte del giudice del merito dei “gravi motivi” richiesti dall’art. 31, comma 3, del d.lgs. 286 del 1998, ai fini del rilascio dello speciale permesso di soggiorno temporaneo in favore degli stranieri che siano genitori di figli minori, costituisce un apprezzamento in fatto insindacabile in sede di legittimità; peraltro, né l’età prescolare del minore, né il rischio del suo allontanamento dall’Italia, di per sé, possono costituire circostanze sufficienti a ritenere la sussistenza dei detti gravi motivi. Nel caso di specie la Corte di legittimità ha confermato il provvedimento di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo, avanzata dai genitori di un minore ancora in età prescolare nato in Italia⁴⁴.

Successivamente, però, la Suprema Corte ha precisato che in materia di rilascio dell’autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del genitore del minore, ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, la vulnerabilità di minori nati in Italia ed integrati nel tessuto socio-territoriale e nei percorsi scolastici, deve essere presunta, in applicazione dei criteri di rilevanza decrescente dell’età, per i minori in età prescolare, e di rilevanza crescente del grado di integrazione, per i minori in età scolare. Ne consegue che la condizione di vulnerabilità di tali minori deve essere ritenuta prevalente, sino a prova contraria, rispetto

⁴³ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 17.6.2020, n. 11743 (Ced Cass. Rv. 657954 – 01), est. Mercolino.

⁴⁴ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, sent. 9.1.2020, n. 277 (Ced Cass. Rv. 656502-01), est. Rossetti, edita in *Diritto & Giustizia*, 7, 2020, p. 9, con nota di KATIA MASCIA, *Il ‘diritto all’unità familiare’ non implica il ‘diritto all’unità familiare in Italia’*.

alle norme regolanti il diritto di ingresso e soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, dovendosi riconoscere primario rilievo al danno che deriverebbe loro per effetto del rimpatrio in un contesto socio-territoriale con il quale il minore stesso non abbia alcun concreto rapporto⁴⁵.

Il principio è stato quindi ribadito affermandosi che in tema di rilascio dell'autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del genitore del minore, ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, la *vulnerabilità* di minori nati in Italia ed integrati nel tessuto socio-territoriale e nei percorsi scolastici deve essere *presunta*, in applicazione dei criteri di rilevanza decrescente dell'età, *per i minori in età prescolare*, e di rilevanza crescente del grado di integrazione, per i minori in età scolare. Ne consegue che la condizione di vulnerabilità di tali minori deve essere ritenuta prevalente, sino a prova contraria, rispetto alle norme regolanti il diritto di ingresso e soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, dovendosi dare primario rilievo al danno che deriverebbe loro per effetto del rimpatrio in un contesto socio-territoriale con il quale il minore stesso non abbia alcun concreto rapporto. La Cassazione ha enunciato il principio in una fattispecie in cui la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che l'esame prioritario dell'interesse del minore, così come previsto dall'art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, non determinasse alcun automatismo e che il danno grave per lui dovesse essere puntualmente provato⁴⁶.

18. *Le persone prive in tutto o in parte di autonomia*

L'amministrazione di sostegno, prevista dall'art. 3 della legge n. 6 del 2004, ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del cod. civ. Rispetto ai predetti istituti, ha chiarito il Giudice di legittimità, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno deve essere individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attende-

⁴⁵ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, ord. 1° 9.2020, n. 18188 (Ced Cass. Rv. 659093-01), est. Oliva, edita in *Diritto & Giustizia*, 166, 2020, p. 3, con nota di ATTILIO IEVOLELLA, *Figli nati e cresciuti in Italia: plausibile il permesso per i genitori stranieri irregolari*.

⁴⁶ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, ord. 12.7.2021, n. 19797 (Ced Cass. Rv. 661699-01), est. Manna.

re ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie⁴⁷. Nella stessa decisione la Corte di legittimità ha specificato che l'amministrazione di sostegno si configura come c.d. sostitutiva o mista, laddove presenta caratteristiche affini alla tutela, poiché l'amministrato, pur non essendo tecnicamente incapace di compiere atti giuridici, non è comunque in grado di determinarsi autonomamente in difetto di un intervento, appunto sostitutivo ovvero di ausilio attivo, dell'amministratore; viene, invece, definita amministrazione puramente di assistenza quando si avvicina alla curatela, in relazione alla quale l'ordinamento non prevede i divieti di ricevere per testamento e donazione. Ne discende che, nel caso dell'amministrazione di mera assistenza, il beneficiario è pienamente capace di disporre del suo patrimonio, anche per testamento e con disposizione in favore dell'amministratore di sostegno, a prescindere dalla circostanza che tra i due soggetti, amministratore e beneficiario, sussistano vincoli di parentela di qualsiasi genere, o di coniugio, ovvero una stabile condizione di convivenza⁴⁸.

Ai fini dell'annullamento degli atti unilaterali per incapacità naturale, l'accertamento dell'idoneità a recare grave pregiudizio al suo autore va effettuato con particolare rigore, avuto riguardo alla situazione di incapacità del soggetto, e sulla base di una valutazione *ex ante*, nella quale occorre tenere conto di tutte le caratteristiche strutturali del negozio, idonee a disvelarne la potenzialità lesiva. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, con riferimento a una procura ad operare sul conto corrente senza obbligo di rendiconto, rilasciata da un soggetto incapace di intendere e di volere in favore del figlio, aveva escluso la sussistenza del grave pregiudizio, sul presupposto che l'atto, al momento del suo compimento, non fosse astrattamente idoneo a danneggiare il suo autore, ed anzi apparisse

⁴⁷ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, sent. 4.2.2020, n. 6079 (Ced Cass. Rv. 657124-01), est. Oliva, edita ne *Il familiarista*, on line 21.7.2020, con nota di GABRIELE MERCANTI, *Amministrazione di sostegno e disposizioni testamentarie a favore dell'amministratore*.

⁴⁸ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, sent. 4.2.2020, n. 6079 (Ced Cass. Rv. 657124-02), est. Oliva, *cit.*, edita anche in *Diritto & Giustizia*, 47, 2020, p. 7, con nota di KATIA MASCIA, *Testamento olografo dell'inabilitato: il curatore ha la capacità a succedere al proprio assistito*.

giustificato dall'incapacità di quest'ultimo di eseguire personalmente le operazioni bancarie⁴⁹.

L'accertamento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., del contributo causale della vittima all'evento dannoso, ai fini della riduzione proporzionale dell'obbligo risarcitorio, prescinde dall'età e dallo stato di incapacità naturale della stessa, non rilevando la condotta del soggetto che ne aveva la sorveglianza, sotto il profilo di una eventuale *culpa in vigilando* e/o *in educando*. Infatti, tale accertamento è di tipo oggettivo e va condotto alla stregua dello standard ordinario della diligenza dell'uomo medio, verificando se vi sia un contrasto con una regola stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza e senza che occorra un comportamento colposo soggettivamente imputabile della detta vittima. Nella specie, la Cassazione ha pure chiarito che la posizione del sorvegliante e degli ulteriori danneggiati diversi dalla c.d. vittima primaria può assumere valore *ex art. 1227, comma secondo, cod. civ.*, esclusivamente ove agiscano *iure proprio*⁵⁰.

L'amministrazione di sostegno, ancorché non esiga che la persona versi in uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, nondimeno presuppone una condizione attuale di menomata capacità che la ponga nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi; sono, pertanto, esclusi il ricorso all'istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, e il suo impiego in funzione di mere, asserite esigenze di gestione patrimoniale, in quanto detti utilizzi implicherebbero un'ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona. Nella specie, la Corte di legittimità ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto sottoponibile all'istituto *ex art. 404 cod. civ. e ss.*, un'anziana signora, sul presupposto di una scarsa cognizione delle proprie possidenze patrimoniali, non paventata come conseguenza di una patologia psico-cognitiva, ma quale semplice effetto dell'organizzazione di vita già da tempo assunta e imperniata su una fiduciaria delega gestionale delle risorse alla figlia⁵¹.

⁴⁹ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, ord. 12.6.2020, n. 11272 (Ced Cass. Rv. 658153-01), est. Rubino.

⁵⁰ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, ord. 13.2.2020, n. 3557 (Ced Cass. Rv. 656897-01), est. Tatangelo, edita in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 3, 2020, p. 623, con nota di LUIGI REGAZZONI, *Concorso del fatto colposo del danneggiato incapace e del suo sorvegliante: concause imputabili, non imputabili ed effetti sul risarcimento*; in *Danno e responsabilità*, 3, 2020, p. 361, con nota di MANUEL TOPI, *L'art. 1227 c.c. e il concorso del danneggiato incapace*; in *Diritto & Giustizia*, 33, 2020, p. 7, con nota di ILARIA PIETROLETTI, *La condotta del minorenne va valutata al pari di quella di un soggetto capace*.

⁵¹ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 31.12.2020, n. 29981 (Ced Cass. Rv. 660197-01), est. Terrusi, edita ne *Il familiarista*, on line 24.2.2021, con nota di ROBERTO MASONI, *Amministrazione di sostegno, consenso dell'interessato e rete protettiva tutelante*.

19. *Questioni in materia di matrimonio celebrato innanzi al ministro di un culto ammesso nello Stato*

In materia di trascrizione agli effetti civili del matrimonio religioso celebrato secondo il rito di culti diversi da quello cattolico, occorre distinguere due ipotesi: la trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato secondo il rito di un culto che abbia stipulato un'intesa con lo Stato italiano segue la disciplina prevista da questa; l'atto di matrimonio celebrato in Italia davanti ad un ministro di un culto con il quale non sia stata stipulata un'intesa deve invece essere trascritto quando il detto ministro appartenga ad un culto ammesso nello Stato ai sensi della legge n. 1159 del 1929, la sua nomina sia stata approvata con decreto del Ministro dell'Interno e l'Ufficiale dello stato civile abbia rilasciato l'autorizzazione scritta alla celebrazione del matrimonio. La Cassazione, nel caso di specie, ha rilevato che la Corte d'appello aveva erroneamente negato la trascrizione del matrimonio, celebrato innanzi al ministro di culto della *Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania*, confessione religiosa ammessa nello Stato ai sensi della legge n. 385 del 1949, perchè, all'epoca del matrimonio, non aveva stipulato un'intesa con l'Italia, senza indagare se il matrimonio dovesse essere trascritto ugualmente, in attuazione della normativa sui culti ammessi, dettata dalla legge n. 1159 del 1929 e dal r.d. n. 289 del 1930⁵².

20. *Famiglia e tributi*

In tema di accertamento dell'imposta sui redditi (nella specie da lavoro autonomo), ha chiarito il Giudice di legittimità, le verifiche fiscali finalizzate a provare, per presunzioni, la condotta evasiva possono anche indirizzarsi sui conti bancari intestati al coniuge o al familiare del contribuente, potendo desumersi la riferibilità a quest'ultimo da elementi sintomatici, quali: il rapporto di stretta familiarità, l'ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta considerato, l'infedeltà delle dichiarazioni e l'esercizio di attività da parte del contribuente compatibile con la produzione della maggiore redditività riferita a dette persone⁵³.

In tema di IMU, l'esenzione prevista per la casa principale dall'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, richiede non soltanto che il possessore e

⁵² CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 9.3.2020, n. 6511 (Ced Cass. Rv. 657475-01), est. Scalia, edita in *Famiglia e Diritto*, 11, 2020, p. 1052, con nota di RENZO CALVIGIONI, *La trascrizione del matrimonio di un culto ammesso nello Stato, secondo l'orientamento della Cassazione*.

⁵³ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. V, sent. 15.1.2020, n. 549 (Ced Cass. Rv. 656550-01), est. Napolitano.

il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente. Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che l'immobile della ricorrente potesse ritenersi abitazione principale dato che il marito, non legalmente separato, aveva la residenza e la dimora abituale in un altro Comune⁵⁴.

In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 cod. civ., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, ma grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti nel fondo l'onere di provare l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore⁵⁵.

In tema di IVA, essendo l'ufficio di amministratore di sostegno precipuamente volto alla cura della persona bisognosa, l'amministrazione del patrimonio del beneficiario non configura, di norma, attività economica indirizzata alla produzione del reddito e, quindi, imponibile, non avendo l'eventuale indennità corrisposta in via equitativa dal giudice funzione corrispettiva di effettivo controvalore del servizio svolto dall'amministratore (preferibilmente scelto entro la cerchia familiare dell'amministrato), a meno che la gestione non risulti in concreto volta a ricavare introiti con carattere di stabilità o, comunque, sia espletata da un professionista a titolo oneroso, assumendo rilievo ai fini della tassabilità l'oggettiva natura economica dell'attività espletata⁵⁶.

Nel giudizio relativo al debito contributivo dell'impresa coltivatrice diretta, determinato in relazione al lavoro dei familiari del titolare, ha deciso la Corte di legittimità, non è ravvisabile alcun litisconsorzio necessario tra quest'ultimo ed i predetti familiari, atteso che l'obbligo contributivo nei confronti dell'istituto previdenziale grava sul titolare dell'impresa e non sui lavoratori nella stessa⁵⁷.

In tema di ICI ed IMU, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992, come modif. dall'art. 1, comma 173, lett. b, della legge n. 296 del 2006 per l'abitazione principale – come tale intendendosi, salvo prova

⁵⁴ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI-V, ord. 19.2.2020, n. 4166 (Ced Cass. Rv. 657312-01), est. Castorina.

⁵⁵ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. V, ord. 28.5.2020, n. 10166 (Ced Cass. Rv. 657724-01), est. Guida.

⁵⁶ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. V, sent. 13.7.2020, n. 14846 (Ced Cass. Rv. 658344-01), est. Perrino, edita in *Foro italiano*, I, 2020, p. 2647, con annotazione redazionale; ne *Il Fisco*, 32-33/2020, p. 3183, con nota di ANDREA GAETA, *Non è soggetta a IVA l'indennità liquidata all'amministratore di sostegno; in Responsabilità civile e previdenza*, I, 2021, p. 168, con nota di RAFFAELLA GIGANTESCO, *La natura dell'equa indennità nell'amministrazione di sostegno*.

⁵⁷ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. L, ord. 23.9.2020, n. 19983 (Ced Cass. Rv. 658847-01), est. Buffa.

contraria, quella di residenza anagrafica – è necessario che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente, conformemente alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative. In applicazione del principio, la Suprema Corte ha cassato la sentenza che aveva riconosciuto l’esonazione in favore di una coppia di coniugi, non separata legalmente ma avente due distinte residenze anagrafiche, rispetto ad una delle quali un coniuge aveva fruito dell’esonazione in altro Comune⁵⁸.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la competenza territoriale dell’Ufficio accertatore è determinata dall’art. 31 d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento al domicilio fiscale indicato dal contribuente; nel caso in cui questi abbia ommesso di presentare la dichiarazione dei redditi e non abbia mai comunicato in modo formale all’Amministrazione il proprio mutamento di domicilio fiscale, resta competente, per il principio dell’affidamento, l’Ufficio in relazione all’ultimo domicilio fiscale noto, con riguardo all’anagrafe tributaria del Comune, a nulla rilevando gli altri elementi fattuali (nella specie la dimora, l’assegnazione della casa coniugale o le richieste del Comune volte a sollecitare indagini patrimoniali e bancarie)⁵⁹.

Il patto di famiglia, ha chiarito il Giudice di legittimità, è assoggettato all’imposta sulle donazioni, sia per quanto concerne il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie, operato dall’imprenditore in favore del discendente beneficiario, sia relativamente alla liquidazione della somma corrispondente alla quota di riserva, calcolata sul valore dei beni trasferiti, effettuata dal beneficiario in favore dei legittimari non assegnatari. Il pagamento dell’imposta deve essere però escluso qualora ricorra l’esonazione prevista dall’art. 3, comma 4 *ter*, d.lgs. n. 346 del 1990, che si applica solo alle ipotesi di trasferimento d’azienda e delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario che si impegni a proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa o a detenere il controllo societario per un periodo non inferiore a cinque anni, giammai, quindi, alle liquidazioni operate dal discendente in favore di altri legittimari, sia perché trattasi di previsione di stretta interpretazione, sia in considerazione della *ratio* normativa, volta a favorire la prosecuzione dell’azienda da parte dei discendenti⁶⁰.

⁵⁸ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI-V, ord. 9.10.2020, n. 21873 (Ced Cass. Rv. 659354-01), est. La Torre.

⁵⁹ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. V, ord. 23.10.2020, n. 23362 (Ced Cass. Rv. 659304-01), est. D’Orazio.

⁶⁰ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. V, sent. 24.12.2020, n. 29506 (Ced Cass. Rv. 659989-01), est. Reggiani, edita in *Corriere giuridico*, 7, 2021, p. 910, con nota di ILARIA RIVA, *Un auspicato revirement sul trattamento fiscale del patto di famiglia*; in *Famiglia e Diritto*, 8-9, 2021, p. 809, con nota di FABRIZIO MONCALVO, *Patto di famiglia, unità funzionale e “anticipazione successoria”*; in *Rivista di*

Nella stessa decisione, la Cassazione ha specificato che in tema di trattamento fiscale del patto di famiglia, alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, ai sensi dell'art. 768 *quater* cod. civ., è applicabile l'art. 58, comma 1, d.lgs. n. 346 del 1990, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell'aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio⁶¹.

PARTE II, DIRITTO PROCESSUALE

SOMMARIO: – 1. La separazione personale dei coniugi e le modifiche delle statuizioni consequenziali – 2. L'addebito della separazione e la riconciliazione – 3. Separazione dei coniugi e divorzio, litispendenza internazionale – 4. Il giudizio di divorzio, l'assegno divorzile e la sua revisione – 5. La casa familiare a seguito dello scioglimento della coppia – 6. Il regime patrimoniale della famiglia – 7. La ripartizione della pensione di reversibilità: l'ente erogatore è contraddittore necessario – 8. Il riconoscimento dello status di figlio – 9. L'affido condiviso e la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente – 10. Il mantenimento dei figli – 11. I procedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale – 12. Gli istituti adottivi – 13. La protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia – 14. Questioni in materia di matrimonio concordatario

1. La separazione personale dei coniugi e le modifiche delle statuizioni consequenziali

In tema di separazione personale dei coniugi, l'art. 156, sesto comma, cod. civ., nell'attribuire al giudice, in caso d'inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, il potere di ordinare ai terzi tenuti a corrispondere somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse

Giurisprudenza Tributaria, 5, 2021, p. 419, con nota di STEFANO LOCONTE, *Ridefinito dalla Cassazione un nuovo trattamento fiscale per il patto di famiglia*; in *Giustiziacivile.com*, on line 6.5.2021, con nota di ANDREA BUCCELLI, *Patto di famiglia tra legge civile e legge fiscale: un (parziale) revirement della Cassazione*.

⁶¹ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. V, sent. 24.12.2020, n. 29506 (Ced Cass. Rv. 659989-02), est. Reggiani, *cit.*, *loc. cit.*, edita anche in *Notariato*, 2, 2021, p. 211, con nota di MONICA PETA, *Il nuovo orientamento della Cassazione in tema di trattamento fiscale del patto di famiglia*.

venga versata direttamente agli aventi diritto, postula un apprezzamento in ordine all'idoneità del comportamento dell'obbligato a suscitare dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento, affidato in via esclusiva al giudice di merito, ha specificato la Suprema Corte, e pertanto non sindacabile in sede di legittimità⁶².

Nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, la Corte d'Appello adita in sede di reclamo avverso l'ordinanza emessa dal presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 708, terzo comma, cod. proc. civ., non deve statuire sulle spese del procedimento, poiché, trattandosi di provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite, spetta al Tribunale provvedere sulle spese, anche per la fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio⁶³.

Con l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., ha chiarito la Corte di legittimità, il debitore esecutato può opporre in compensazione al creditore procedente un controcredito certo (cioè definitivamente verificato giudizialmente, o incontestato), oppure un credito illiquido di importo certamente superiore (la cui entità possa essere accertata, senza dilazioni nella procedura esecutiva, nel merito del giudizio di opposizione), anche nell'ipotesi di espropriazione forzata promossa per il credito inerente al mantenimento del coniuge separato, non trovando applicazione, in difetto di un "credito alimentare", l'art. 447, comma secondo, cod. civ.⁶⁴

Nei giudizi aventi ad oggetto le modifiche alle statuizioni consequenziali alla separazione personale ed al divorzio, in applicazione del principio *rebus sic stantibus*, possono essere proposte domande in corso di causa ove siano giustificate da sopravvenienze fattuali, ma nel rispetto del principio del contraddittorio, sicché risulta inammissibile la richiesta di un contributo per il mantenimento del figlio introdotta soltanto nelle note conclusive del giudizio

⁶² CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 28.2.2020, n. 5604 (Ced Cass. Rv. 657044-01), est. Valitutti, edita ne *Il familiarista*, on line 5.5.2020, con nota di SABINA ANNA RITA GALLUZZO, *L'eccessiva conflittualità tra i genitori impedisce l'affido condiviso*.

⁶³ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, sent. 30.4.2020, n. 8432 (Ced Cass. Rv. 657610-01), est. Micolino, edita in *Famiglia e Diritto*, 3, 2021, p. 312, con nota di TOMMASEO FERRUCCIO, *Sulle spese del giudizio di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale nella separazione e nel divorzio*; in *Judicium*, 24.6.2020, con nota di VINCENZO DE CAROLIS, *La condanna alle spese nel reclamo ex art. 708, quarto co., c.p.c. e la natura cautelare dei provvedimenti presidenziali*.

⁶⁴ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, sent. 26.5.2020, n. 9686 (Ced Cass. Rv. 657716-01), est. Porreca, edita in *Corriere giuridico*, 2, 2021, p. 641, con nota di FRANCESCA CERRI, *Assegno di mantenimento: l'importo a favore del coniuge è compensabile con altri crediti*; in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2, 2021, p. 416, con nota di FRANCESCA TIZI, *Regime giuridico dell'assegno di mantenimento del coniuge separato e poteri del giudice dell'opposizione all'esecuzione in ordine a modifica e interpretazione del titolo esecutivo giudiziale*; ne *Il familiarista*, on line 22.7.2020, con nota di GIUSEPPE FIENGO, *Assegno di mantenimento in favore del coniuge e compensazione*. La decisione è stata preceduta dalla relazione dell'Ufficio del Massimario, Ced Cass. n. 66 del 31.7.2020, est. ELEONORA REGGIANI.

di appello, senza alcuna possibilità di interlocuzione per la controparte. La Suprema Corte ha espresso il principio in relazione alla domanda, tardivamente proposta dal marito, di gravare la moglie di un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente, il quale era andato a convivere con il padre nel corso del giudizio⁶⁵.

È ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, ha statuito la Corte di legittimità, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene "dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901, comma terzo, cod. civ.⁶⁶

2. L'addebito della separazione e la riconciliazione

Il procedimento di modifica delle condizioni di separazione dei coniugi, il cui *thema decidendum* è rappresentato dall'esistenza di rilevanti mutamenti di fatto delle condizioni poste a base della decisione, ha chiarito la Corte di legittimità, deve escludersi che comporti pure un accertamento con efficacia di giudicato sull'assenza dell'avvenuta riconciliazione dei coniugi, ove la questione non sia stata posta da alcuna delle parti processuali⁶⁷.

In tema di separazione personale, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza⁶⁸.

⁶⁵ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 14.9.2020, n. 19020 (Ced Cass. Rv. 658881-01), est. Acierino, edita ne *Il familiarista*, on line 26.11.2020, con nota di NICOLÒ MEROLA, *La rilevanza dei fatti sopravvenuti in corso di causa: onere della prova e pronuncia sui medesimi nei giudizi di separazione e divorzio*.

⁶⁶ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI-III, ord. 6.10.2020, n. 21358 (Ced Cass. Rv. 659157-01), est. Cricenti.

⁶⁷ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 16.6.2020, n. 11636 (Ced Cass. Rv. 657949-01), est. De Marzo, edita ne *Il familiarista*, on line 13.10.2020, con nota di LAURA PARLANTI, *La riconciliazione non è incompatibile con il rispetto della parte economica dell'accordo di separazione né con l'accoglimento della modifica delle condizioni*; in *Diritto & Giustizia*, 116, 2020, p. 5, con nota di SAMANTHA MENDICINO, *Onere probatorio per mancata intervenuta riconciliazione tra gli ex coniugi: rilevanza e tempestività delle prove del contrario*.

⁶⁸ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 5.8.2020, n. 16691 (Ced Cass. Rv. 658891-01), est. Caradonna.

3. *Separazione dei coniugi e divorzio, litispendenza internazionale*

Nell'ipotesi di contemporanea pendenza, dinanzi a giudici di diversi Paesi dell'Unione europea, di due giudizi di divorzio o separazione personale dei coniugi, ha statuito la Cassazione che il giudice italiano il quale sia stato successivamente adito è tenuto, ai sensi dell'art. 19 del reg. CE n. 2201 del 2003, a sospendere il procedimento fino all'accertamento della competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita, di modo che, nel processo dinanzi a lui pendente, è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione⁶⁹.

4. *Il giudizio di divorzio, l'assegno divorzile e la sua revisione*

In tema di revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto e rappresenta il presupposto necessario che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali. Ne consegue, ha deciso la Corte di legittimità, che consentire l'accesso al rimedio della revisione attribuendo alla formula dei "giustificati motivi" un significato che includa la sopravvenienza di tutti quei motivi che possano far sorgere un interesse ad agire per conseguire la modifica dell'assegno, ricomprendendo tra essi anche una diversa interpretazione delle norme applicabili avallata dal diritto vivente giurisprudenziale, è opzione esegetica non percorribile poiché non considera che la funzione della giurisprudenza è ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della *regula iuris*, non già creativa della stessa (fattispecie relativa a una domanda di revisione dell'assegno divorzile determinato prima di Cass. Sez. I, sent. 10.5.2017, n. 11504 e Cass. SS.UU., sent. 11.7.2018, n. 18287)⁷⁰.

⁶⁹ CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni Unite, ord. 21.9.2020, n. 19665 (Ced Cass. Rv. 658927-01), est. Acerno.

⁷⁰ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, sent. 20.1.2020, n. 1119 (Ced Cass. Rv. 656875-01) est. Sambito, edita in *Foro italiano*, 2020, I, p. 2444, con nota di COSTANZO CEA, *La revisione dell'assegno divorzile all'indomani di Sez. Un. n. 18287/18: un mal riuscito tentativo di nomofilachia*; in *Guida al diritto*, 10, 2020, p. 32, con nota di VALENTINA FINOTTI, *Prima del 2018 senza "fatti nuovi" valido il tenore di vita; ne Il familiarista, on line 17.3.2020*, con nota di SABINA ANNA RITA GALLUZZO, *Assegno divorzile: il nuovo orientamento giurisprudenziale non rientra tra i giustificati motivi della revisione*; in *Diritto & Giustizia*, 14, 2020, p. 4, con nota di KATIA MASCIA, *Il mutamento di natura e funzione dell'assegno divorzile non costituisce ex se giustificato motivo valutabile ai fini della sua revisione*. La decisione è stata preceduta dalla relazione dell'Ufficio del Massimario, Ced Cass. n. 71 del 17.5.2019, est. Di Marzio.

L'assegno di divorzio traendo la sua fonte nel nuovo *status* delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale. A tale principio ha introdotto un temperamento l'art. 4, comma 13, della legge n. 898 del 1970, così come sostituito dall'art. 8 della legge n. 74 del 1987, conferendo al giudice il potere di disporre, tenuto conto delle circostanze del caso concreto e fornendo un'adeguata motivazione, anche in assenza di una specifica richiesta delle parti, la decorrenza dell'assegno dalla data della domanda di divorzio⁷¹.

Nel giudizio divorzile in appello, che si svolge, ai sensi dell'art. 4, comma 15, della legge n. 898 del 1970, secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti⁷².

5. La casa familiare a seguito dello scioglimento della coppia

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, l'assegnazione di una porzione della casa familiare al genitore non collocatario dei figli può disporsi solo nel caso in cui l'unità abitativa sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia o sia comunque agevolmente divisibile⁷³.

6. Il regime patrimoniale della famiglia

Tra coniugi in regime di comunione legale può essere costituita una società di persone, con un patrimonio costituito dai beni conferiti dagli stessi, essendo anche le società personali dotate di soggettività giuridica, sicché, in caso di recesso di un socio, sorgendo a carico della società l'obbligo della liquidazione della sua quota, la domanda del coniuge receduto di accertamento della proprietà dei beni sociali può essere interpretata dal giudice come tesa alla

⁷¹ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 17.9.2020, n. 19330 (Ced Cass. Rv. 658974-01), est. Scalia, in *Diritto & Giustizia*, 179, 2020, p. 5, con nota di LUCA TANTALO, *L'assegno di divorzio, in assenza di esplicita domanda diversa, decorre dal passaggio in giudicato della sentenza*.

⁷² CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 30.11.2020, n. 27234 (Ced Cass. Rv. 659747-01), est. Iofrida, edita ne *Il familiarista*, on line 5.3.2021, con nota di CATERINA COSTABILE, *Sulle nuove prove in appello nei giudizi di separazione e divorzio*.

⁷³ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI-I, ord. 15.10.2020, n. 22266 (Ced Cass. Rv. 659413-01), est. Acierno.

liquidazione della sua quota sociale. Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto che potesse riqualificarsi come istanza di liquidazione della quota sociale, la domanda della moglie nei confronti del marito tesa all'accertamento della comproprietà dei beni appartenenti ad una società in nome collettivo, di cui i coniugi in regime di comunione dei beni erano unici soci⁷⁴.

L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, primo comma, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (*scientia damni*) ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacché l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione. La Cassazione, richiamato il principio di cui in massima, ha ritenuto di farne applicazione in fattispecie nella quale il soggetto tenuto alla responsabilità patrimoniale per conto di un'associazione non riconosciuta aveva costituito alcuni immobili di sua proprietà in fondo patrimoniale⁷⁵.

Qualora il soggetto che esercita l'azione revocatoria ordinaria vanti un credito garantito da ipoteca anteriormente iscritta proprio sul bene che è oggetto dell'atto dispositivo revocando (nella specie, costituzione di fondo patrimoniale), ha chiarito il Giudice di legittimità, la declaratoria di inefficacia si palesa come mezzo eccedente lo scopo in quanto la titolarità del diritto di ipoteca esclude quel pericolo di infruttuosità dell'esecuzione nel quale si identifica l'*eventus damni*⁷⁶.

Qualora un bene immobile, oggetto della divisione, appartenga a coniugi in regime di comunione in comproprietà con terzi, la comunione legale dei coniugi persiste, pur se ne muta l'oggetto: non più la quota indivisa, ma i beni assegnati in proprietà ai coniugi per effetto della stessa divisione; ne consegue

⁷⁴ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 27.4.2020, n. 8222 (Ced Cass. Rv. 657609-01), est. Nazzicone, edita in *Foro italiano*, 2020, I, p. 3169, con annotazione s.t. di CARLO BONA, ed in *Diritto & Giustizia*, 84, 2020, p. 5, con nota di GIANLUCA TARANTINO, *Comunione di azienda o società: l'esercizio in comune dell'attività di impresa da parte dei coniugi*.

⁷⁵ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI-III, ord. 3.6.2020, n. 10522 (Ced Cass. Rv. 658031-01), est. Positano.

⁷⁶ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, sent. 22.6.2020, n. 12121 (Ced Cass. Rv. 658172-01), est. Guizzi.

che, se la divisione è inserita nel processo di espropriazione per un debito di uno solo dei coniugi comproprietari, l'espropriazione comporterà il venire meno della comunione legale sui beni attribuiti nella divisione ai coniugi unitariamente, ma tale risultato si realizzerà solo in sede esecutiva come se, fin dall'origine, fosse stato sottoposto a pignoramento un bene appartenente a loro, per intero, in regime di comunione⁷⁷.

7. La ripartizione della pensione di reversibilità: l'ente erogatore è contraddittore necessario

La controversia tra l'ex coniuge e il coniuge superstite per l'accertamento della ripartizione – ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987 – del trattamento di reversibilità, deve necessariamente svolgersi in contraddittorio con l'ente erogatore atteso che, essendo il coniuge divorziato, al pari di quello superstite, titolare di un autonomo diritto di natura previdenziale, l'accertamento concerne i presupposti affinché l'ente assuma un'obbligazione autonoma, anche se nell'ambito di una erogazione già dovuta, nei confronti di un ulteriore soggetto⁷⁸.

8. Il riconoscimento dello status di figlio

Nel procedimento disciplinato dall'art. 250 cod. civ., come novellato dall'art. 1 della legge n. 219 del 2012, teso al riconoscimento del figlio che non abbia compiuto i quattordici anni, quest'ultimo non assume la qualità di parte, ha chiarito la Corte di legittimità, per cui la nomina di un curatore speciale è necessaria solo ove il giudice lo ritenga opportuno in considerazione del profilarsi, in concreto, di una situazione di conflitto di interessi⁷⁹.

In tema di impugnazione del riconoscimento di paternità ex art. 263 cod. civ., la mancata contestazione della madre naturale in ordine alla non paternità dell'autore del riconoscimento non ha la valenza probatoria prevista dall'art. 115 cod. proc. civ., poiché, vertendosi in ambito di diritti indisponibili, sugli stessi non è ammesso alcun tipo di negoziazione o rinunzia⁸⁰.

⁷⁷ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI-II, ord. 23.7.2020, n. 15692 (Ced Cass. Rv. 658782-01), est. Tedesco.

⁷⁸ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. L, sent. 22.5.2020, n. 9493 (Ced Cass. Rv. 657674-01), est. D'Antonio.

⁷⁹ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 9.1.2020, n. 275 (Ced Cass. Rv. 656519-01), est. Scalia.

⁸⁰ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 24.2.2020, n. 4791 (Ced Cass. Rv. 656999-01), est. Iofrida,

Nel caso di minore concepito mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e nato all'estero, non è accoglibile la domanda di rettificazione dell'atto di nascita volta ad ottenere l'indicazione in qualità di madre del bambino, accanto a quella che l'ha partorito, anche della donna a costei legata in unione civile, poiché in contrasto con l'art. 4, comma 3, della legge n. 40 del 2004, che esclude il ricorso alle predette tecniche da parte delle coppie omosessuali, non essendo consentite, al di fuori dei casi previsti dalla legge, forme di genitorialità svincolate da un rapporto biologico mediante i medesimi strumenti giuridici previsti per il minore nato nel matrimonio o riconosciuto⁸¹.

In giudizio nel quale la Cassazione ha confermato la decisione adottata dalla Corte di appello, la quale aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta dal padre di figlio nato fuori dal matrimonio, che lamentava alla madre del bambino di non averlo portato al corrente della sua paternità, avendo il giudice di merito valorizzato a tal fine, in particolare, il fatto che il padre avesse sempre negato il riconoscimento e pure la circostanza che non avesse allegato e provato né le modalità di svolgimento della sua relazione con la madre del figlio né le condotte, da lui successivamente tenute, idonee a dimostrare la sua intenzione di realizzare l'aspirazione alla genitorialità, la Corte di legittimità ha avuto comunque occasione di affermare che l'omessa comunicazione all'altro genitore, da parte della madre, consapevole della paternità, dell'avvenuto concepimento si traduce, ove non giustificata da un oggettivo apprezzabile interesse del nascituro e nonostante che tale comunicazione non sia imposta da alcuna norma, in una condotta *non jure* che, se posta in essere con dolo o colpa, può integrare gli estremi di una responsabilità civile, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., poiché suscettibile di arrecare un pregiudizio, qualificabile come danno ingiusto, al diritto del padre naturale di affermare la propria identità genitoriale, ossia di ristabilire la verità inerente il rapporto di filiazione⁸².

edita in *Famiglia e Diritto*, 4, 2020, p. 346, con nota di TOMMASEO FERRUCCIO, *Sulla tutela dell'interesse del figlio nei giudizi di stato: osservazioni in margine a un riconoscimento non veridico*.

⁸¹ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, sent. 24.2.2020, n. 8029 (Ced Cass. Rv. 657628-01), est. Mercolino.

⁸² CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, sent. 5.5.2020, n. 8459 (Ced Cass. Rv. 657825-03), est. Olivieri, edita in *Responsabilità civile e previdenza*, 1, 2021, p. 288, con nota di FRANCESCO MOLINARO, *Il diritto alla genitorialità e il danno da occultamento dello stato di figlio*; in *Famiglia e Diritto*, 3, 2021, p. 289; con nota, insieme a decisioni di merito, di LUIGI LA BATTAGLIA, *Essere o non essere (padre): obblighi di informazione tra genitori e tutela risarcitoria*; in *Foro italiano*, I, 2021, p. 263, con note di STEFANIA STEFANELLI, *Danno alla genitorialità paterna per mancata conoscenza della nascita di un figlio*, p. 268, di ENRICO CARBONE, *Sulla responsabilità civile nella filiazione non matrimoniale: obbligo della madre di informare il padre e obbligo del padre di riconoscere il figlio*, p. 273, di FRANCESCO PAOLO MICOZZI, *Il trattamento dei dati personali per fini di giustizia post mortem*, p. 278, di NICOLETTA MINAFRA, *Prove illecite e diritto alla riservatezza*, e, p. 285, di LUCA PASSANANTE, *Ammissibilità della*

Quando sia richiesto al Tribunale ordinario di pronunciare sentenza che tenga luogo del consenso dell'altro genitore al riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio, in pendenza di procedura di adottabilità, nel corso del quale sia stata erroneamente dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione del genitore che ha richiesto il riconoscimento dello *status*, ha deciso la Cassazione, il medesimo provvedimento non può essere adottato dal Tribunale ordinario, in attesa che divengano definitive le statuizioni del Tribunale per i minorenni, tenuto conto che non ricorre l'ipotesi di sospensione *ex lege* prevista dall'art. 22 della legge n. 184 del 1983 relativa alla dichiarazione giudiziale di maternità e paternità⁸³.

L'azione di disconoscimento della paternità del marito deve essere intrapresa nei termini indicati dall'art. 244, secondo comma, cod. civ., gravando sull'attore, pertanto, l'onere di dimostrare di avere agito entro l'anno dalla data in cui ha scoperto una condotta della donna idonea al concepimento con un altro uomo e, sui convenuti, l'onere di dimostrare l'eventuale anteriorità della scoperta. Entrambe le prove soggiacciono alla regola secondo la quale ciò che rileva è l'acquisizione "certa" della conoscenza di un fatto (una vera e propria relazione o un incontro sessuale) idoneo a determinare il concepimento, non essendo perciò sufficiente un'infatuazione o una relazione sentimentale e neppure una mera frequentazione della moglie con un altro uomo. Nella specie, il Giudice di legittimità ha cassato la decisione della Corte di merito che, al fine di escludere la tempestività dell'azione, aveva ritenuto sufficiente la conoscenza da parte del marito delle frequentazioni della moglie⁸⁴.

Il giudizio sull'ammissibilità dell'azione di dichiarazione della paternità naturale – prima della sua dichiarazione di incostituzionalità per effetto di Corte cost. n. 50 del 2006 – e quello successivo di merito, pur essendo tra loro collegati risultano del tutto autonomi, sicché definito il procedimento di ammissibilità a seguito dell'irrevocabilità acquisita dal relativo provvedimento, l'azione introduttiva del giudizio di cognizione piena non è soggetta ad un termine perentorio per la riassunzione, ma soltanto alle condizioni ed ai termini posti dal codice civile⁸⁵.

prova (illicita?) e diritto alla riservatezza.

⁸³ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI-I, ord. 11.6.2020, n. 11208 (Ced Cass. Rv. 657934-01), est. Scalia, edita in *Il familiarista*, on line 5.10.2020, con nota di SABINA ANNA RITA GALLUZZO, *Riconoscimento tardivo del figlio naturale nato fuori dal matrimonio e sospensione del procedimento per la dichiarazione di adottabilità*.

⁸⁴ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 17.9.2020, n. 19324 (Ced Cass. Rv. 658820-01), est. Pazzi.

⁸⁵ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 11.12.2020, n. 28330 (Ced Cass. Rv. 660015-01), est. Tricomi, edita in *Famiglia e Diritto*, 6, 2021, p. 598, con nota di DENISE AMRAN, *L'accertamento della paternità: responsabilità e danno*, ed in *Diritto & Giustizia*, 237, 2020, p. 16, con nota di VALENTINA PAPANICE, *Il rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi agli esami ematologici è liberamente valutabile dal giudice*.

9. *L'affido condiviso e la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente*

La Corte di legittimità ha chiarito che, in tema di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale ed in pendenza di un giudizio di separazione personale, per individuare chi sia competente tra il Tribunale ordinario e quello per i minorenni, è sempre proponibile il regolamento di competenza di ufficio, in applicazione analogica dell'art. 45 cod. proc. civ., anche in presenza di un conflitto positivo pure solo virtuale, ritenendosi i due tribunali entrambi competenti ad adottare il medesimo provvedimento, trattandosi di materia nella quale il giudice dispone di poteri officiosi d'iniziativa, ai fini tanto dell'instaurazione e della prosecuzione del procedimento quanto della pronuncia di merito⁸⁶.

La Suprema Corte ha inoltre chiarito che le controversie aventi ad oggetto la revisione dei provvedimenti relativi all'affidamento ed al mantenimento dei minori, ancorché contenuti in una pronuncia di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, devono essere radicate nel luogo di residenza abituale dei minori, nel rispetto delle regole dettate dal diritto internazionale convenzionale e ribadite nel nostro ordinamento positivo dall'art. 709 *ter* cod. proc. civ., suscettibile di interpretazione estensiva, essendo il nuovo regime derivante dalla riforma della filiazione introdotta dalla legge n. 219 del 2012 e dal d.lgs. n. 154 del 2013, teso ad assicurare l'uniformità di regolazione giuridica della responsabilità genitoriale in sede separativa, divorzile ed in relazione ai figli nati fuori dal matrimonio⁸⁷.

Di grande rilievo risulta pure la decisione n. 16410 del 2020⁸⁸, mediante la quale la Cassazione ha chiarito che, in generale, i minori non possono essere considerati parti formali del giudizio, nei procedimenti giudiziari che li riguardano, perché la legittimazione processuale non risulta attribuita loro da alcuna disposizione di legge; essi sono, tuttavia, parti sostanziali, in quanto portatori

⁸⁶ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI-I, ord. 30.1.2020, n. 2073 (Ced Cass. Rv. 656821-01), est. Bisogni, edita in *Famiglia e Diritto*, 4, 2020, p. 354, con nota di FILIPPO DANOVÌ, *Responsabilità genitoriale e regolamento di competenza: partita a scacchi tra il diritto e il tempo del minore*.

⁸⁷ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI-I, ord. 20.7.2020, n. 15421 (Ced Cass. Rv. 658370-01), est. Aciermo, edita ne *Il familiarista*, on line 24.11.2020, con nota di CATERINA COSTABILE, *Il giudice del luogo di residenza abituale del minore è competente a decidere sulla modifica delle condizioni di divorzio per il suo affidamento e mantenimento*.

⁸⁸ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 30.7.2020, n. 16410 (Ced Cass. Rv. 658563-01), est. Terrusi, edita in *Famiglia e Diritto*, 2, 2021, p. 175, con nota di FILIPPO DANOVÌ, *Il mancato ascolto del minore inficia nel merito la decisione*, ed in *Diritto & Giustizia*, 148, 2020, p. 2, con nota di SAMANTHA MENDICINO, *Il diritto del minore ad essere ascoltato, nei giudizi che lo riguardano e di cui rimane parte sostanziale, è la forma di tutela dello stesso*.

di interessi comunque diversi, quando non contrapposti, rispetto ai loro genitori. La tutela del minore, in questi giudizi, si realizza mediante la previsione che deve essere ascoltato, e costituisce pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore il suo mancato ascolto, quando non sia sorretto da un'espressa motivazione sull'assenza di discernimento, tale da giustificare l'omissione. La Suprema Corte ha dettato il principio in giudizio nel quale i nonni del minore, che domandavano di essere ammessi ad incontrarlo, avevano contestato la nullità della sentenza a causa della mancata nomina di un difensore del minore, critica respinta, e della sua mancata audizione, censura che è stata invece accolta, con cassazione della decisione adottata dalla Corte territoriale e rinvio al giudice dell'appello.

In tema di ricorso per cassazione, il Giudice di legittimità ha quindi ribadito che qualora, nelle more del giudizio di legittimità avente ad oggetto l'affidamento di figlio minore ad uno degli *ex* coniugi a seguito di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sopravvenga la maggiore età del figlio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente all'impugnazione⁸⁹.

Ha rilievo di portata generale, infine, la pronuncia con la quale il Giudice di legittimità ha deciso che la presenza nel provvedimento giurisdizionale di un errore che, per la sua intrinseca grossolanità, con l'uso dell'ordinaria diligenza è immediatamente riconoscibile come mero errore materiale, non determina alcuna conseguenza in termini di nullità della motivazione. Nel caso di specie la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il decreto della Corte d'Appello che, nel corso di un procedimento di cui all'art. 337 cod. civ., nel disporre la conferma dell'affidamento del figlio minore al Comune, dopo avere esaminato la domanda di affido esclusivo della madre, affermava in motivazione che “non sussistevano ragioni per escludere l'affido condiviso”⁹⁰.

10. *Il mantenimento dei figli*

I provvedimenti in tema di mantenimento dei figli minori di genitori divorziati passano in giudicato, ma essendo sempre rivedibili, divengono definitivi solo *rebus sic stantibus*, sicché il giudice in sede di revisione non può procedere ad una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che

⁸⁹ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 30.11.2020, n. 27235 (Ced Cass. Rv. 659748-01), est. Iofrida.

⁹⁰ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 17.9.2020, n. 19325 (Ced Cass. Rv. 658821-01), est. Pazzi.

comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività. Nella specie la Corte di legittimità ha confermato il rigetto della domanda proposta dal coniuge onerato del pagamento di un assegno di mantenimento per la prole, il quale aveva introdotto un nuovo procedimento di revisione dell'assegno, invocando fatti modificativi delle condizioni economiche delle parti, intervenuti prima della conclusione di altro procedimento di modifica nel quale essi avrebbero potuto essere fatti valere⁹¹.

In caso di modifica giudiziale delle condizioni economiche del regime post-coniugale, intervenuta in ragione della raggiunta indipendenza economica dei figli, il genitore obbligato può esercitare l'azione di ripetizione *ex art. 2033 cod. civ.* anche con riferimento alle somme corrisposte in epoca antecedente alla domanda di revisione, allorché la causa giustificativa del pagamento sia già venuta meno, atteso che detta azione ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa. Nella specie, le due figlie erano divenute economicamente autosufficienti a seguito del conseguimento della laurea, come previsto dagli accordi economici in sede di divorzio congiunto dei genitori, e pacificamente con i rispettivi matrimoni contratti nel 1994 e 1998, sicché il Giudice di legittimità ha cassato la sentenza della Corte d'Appello che aveva negato la ripetizione delle somme corrisposte per il mantenimento delle figlie prima della modifica delle condizioni, decisa dalla Corte territoriale con decorrenza dal 2006⁹².

A seguito della pronuncia di divorzio, il genitore collocatario creditore per il rimborso *pro quota* delle spese straordinarie sostenute per i figli, a fronte dell'inadempimento del genitore obbligato, dispone di una pluralità di forme di tutela, potendo anche richiedere un accertamento giudiziale a cognizione piena sugli specifici esborsi sostenuti, teso alla formazione di un nuovo titolo esecutivo in suo favore⁹³.

In tema di revisione delle condizioni economiche del divorzio riguardanti l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni ma non autosufficienti, ha chiarito la Suprema Corte, la sopravvenuta adozione dei medesimi da parte del nuovo marito della madre, ove ne derivi il loro stabile inserimento nel contesto familiare creatosi, deve essere valutata dal giudice ai fini della modificazione

⁹¹ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 9.1.2020, n. 283 (Ced Cass. Rv. 656764-01), est. Sambito.

⁹² CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 13.2.2020, n. 3659 (Ced Cass. Rv. 657054-01), est. Lamorgese, edita in *Foro italiano*, 2020, p. 1643, con annotazione *s.l.* di CARLO BONA.

⁹³ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI-I, 21.2.2020, n. 4513 (Ced Cass. Rv. 659889-01), est. Acierino, edita in *Diritto & Giustizia*, 39, 2020, p. 4, con nota di KATIA MASCIA, *Necessario un ulteriore intervento del giudice se la parte tenuta a contribuire alle spese straordinarie per i figli non adempie*.

dell'entità di tale mantenimento, ove risulti che l'adottante, benché privo del corrispondente obbligo giuridico, provveda comunque continuativamente e non solo occasionalmente alle esigenze e necessità quotidiane degli adottati⁹⁴.

In tema di filiazione, la decisione del Tribunale per i minorenni relativa all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio naturale posto a carico del genitore non affidatario o collocatario decorre naturalmente dalla data della proposizione della domanda giudiziale oppure, se successiva, dall'effettiva cessazione della coabitazione, senza la necessità di un'apposita statuizione sul punto. Inoltre, la pronuncia adottata dalla Corte d'appello in sede di reclamo, sostituendosi a quella del Tribunale per i minorenni, produce effetti con la medesima decorrenza⁹⁵.

Il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione all'esecuzione o in quello di opposizione agli atti esecutivi, qualora non sia interessato alle vicende processuali, relative alla legittimità e alla validità del pignoramento, dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all'accertamento dell'estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore. In applicazione del principio, il Giudice di legittimità ha cassato con rinvio una sentenza per omessa integrazione del litisconsorzio necessario con il terzo INPS, nell'ambito di un giudizio di opposizione *ex art.* 617 cod. proc. civ. ad ordinanza di assegnazione per crediti di mantenimento di figlia minorenni, sussistendo un interesse del medesimo terzo all'accertamento della misura dell'assegnazione e, quindi, della modifica coattiva della titolarità attiva del rapporto obbligatorio⁹⁶.

Quindi, adottando una pronuncia di significativo rilievo, specie in tema di onere della prova, la Cassazione ha statuito che *il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente*, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità

⁹⁴ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, sent. 27.03.2020, n. 7555 (Ced Cass. Rv. 657484-01), est. Campese, edita in *Famiglia e Diritto*, 8-9, 2020, p. 777, con nota di FILIPPO DANOVÌ, *L'adozione di maggiorenne non estingue (ma può modificare) l'obbligo di mantenimento del genitore*, ed in *Diritto & Giustizia*, 63, 2020, p. 4, con nota di ATTILIO IVOLELLA, *Figli adottati dal nuovo marito dell'ex moglie: possibile 'taglio' al mantenimento paterno*.

⁹⁵ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, ord. 12.5.2020, n. 8816 (Ced Cass. Rv. 657864-01), est. D'Arrigo.

⁹⁶ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, ord. 5.6.2020, n. 10813 (Ced Cass. Rv. 657920-01), est. Porreca.

lavorativa consona alle proprie ambizioni⁹⁷.

In tema di mantenimento dei figli, la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiorenne, essendo fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, concorre con la diversa legittimazione del figlio, che trova invece fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento sicché, ha chiarito la Corte di legittimità, i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe le legittimazioni si risolvono sulla base dei principi dettati in tema di solidarietà attiva. Ne deriva che, nel caso in cui ad agire per ottenere dall'altro coniuge il contributo al mantenimento sia il genitore con il quale il figlio medesimo continua a vivere, non si pone una questione di integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio diventato maggiorenne, rivelando il mancato esercizio, da parte di quest'ultimo, del diritto di agire autonomamente nei confronti del genitore con cui non vive, l'inesistenza di qualsiasi conflitto con la posizione assunta dal genitore con il quale continua a vivere⁹⁸.

Nel giudizio di divorzio, al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto⁹⁹.

In materia di separazione dei coniugi, la legittimazione *iure proprio* del genitore a richiedere l'aumento dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio¹⁰⁰.

⁹⁷ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 14.8.2020, n. 17183 (Ced Cass. Rv. 658568-02), est. Nazzicone, cit., edita anche in *Corriere giuridico*, 1, 2021, p. 32, con nota di NICOLA SCARANO, *Un'ordinanza inedita della Cassazione in tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne: tra novità dirimpenti e arresti sicuri*, ed in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2021, p. 13, con nota di FEDERICA NOVELLO, *Il revirement della Cassazione in tema di mantenimento del figlio maggiorenne*.

⁹⁸ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI-I, ord. 20.8.2020, n. 17380 (Ced Cass. Rv. 658717-01), est. Acierno.

⁹⁹ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI-I, ord. 16.9.2020, n. 19299 (Ced Cass. Rv. 658723-01), est. Falabella, edita ne *Il familiarista*, on line 27.11.2020, con nota di MARINA PAVONE, *Il principio di proporzionalità nella quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli*.

¹⁰⁰ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, sent. 31.12.2020, n. 29977 (Ced Cass. Rv. 660113-01), est. Parise, edita in *Norme&Tributi*, on line 15.1.2021, con breve nota di ANDREA ALBERTO MORAMARCO, *Studente fuori sede, il genitore collocatario può chiedere l'aumento dell'assegno di mantenimento*.

11. *I procedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale*

Con pronuncia n. 1668 del 2020¹⁰¹, la Suprema Corte ha ribadito¹⁰², in tema di provvedimenti *de potestate* ex artt. 330, 333 e 336 cod. civ., che il decreto pronunciato dalla Corte d'Appello, sul reclamo avverso quello adottato dal Tribunale per i minorenni, è impugnabile con il ricorso per cassazione, avendo, al pari del decreto reclamato, carattere decisorio e definitivo, in quanto incidente su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, ed essendo modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto e quindi idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure *rebus sic stantibus*, anche quando non sia stato emesso a conclusione del procedimento per essere stato, anzi, espressamente pronunciato “in via non definitiva”, trattandosi di provvedimento che riveste comunque carattere decisorio, quando non sia stato adottato a titolo provvisorio ed urgente, idoneo ad incidere in modo tendenzialmente stabile sull'esercizio della responsabilità genitoriale. Il principio è stato espresso in giudizio in cui il Tribunale per i minorenni aveva sospeso il padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale e demandato al servizio sociale di individuare i tempi e le modalità di frequentazione tra il padre ed il figlio, nonché di procedere, insieme ad un centro specializzato, alla valutazione del minore e del contesto familiare.

La Cassazione ha pure statuito che la mancata integrazione del contraddittorio in primo grado nei confronti del minore, parte necessaria nel giudizio ex art. 330 cod. civ., è sanata ove la Corte d'appello, verificata l'esistenza di tale vizio, gli abbia nominato un difensore, senza che sia necessaria la remissione al giudice di primo grado¹⁰³.

La Corte di legittimità ha quindi chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost. avverso i provvedimenti provvisori *de potestate* (nella specie: il decreto con il quale il Tribunale autorizza i servizi sociali a sospendere gli incontri tra il genitore ed il figlio), trattandosi di provvedimenti privi dei caratteri della decisorietà poiché spro-

¹⁰¹ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI-I, ord. 24.1.2020, n. 1668 (Ced Cass. Rv. 656983-01), est. Mercolino.

¹⁰² La decisione conferma il principio espresso dalle Sezioni Unite, le quali avevano statuito, in proposito, che i provvedimenti *de potestate*, emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 333 cod. civ., hanno attitudine al giudicato *rebus sic stantibus*, in quanto non sono revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi; pertanto, il decreto della Corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica i predetti provvedimenti, è impugnabile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni Unite, sent. 13.12.2018, n. 32359 (Ced Cass. Rv. 651820-02), est. Sambito.

¹⁰³ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 16.12.2020, n. 28723 (Ced Cass. Rv. 660093-01), est. Caradonna.

visti di attitudine al giudicato *rebus sic stantibus* per la loro provvisorietà, nonché della definitività, in quanto non sono emessi a conclusione di un procedimento e possono essere revocati, modificati o riformati dallo stesso giudice che li ha emessi anche in assenza di nuovi elementi sopravvenuti¹⁰⁴.

12. *Gli istituti adottivi*

Pronunciando in materia di adozione c.d. non legittimante, la Corte di legittimità ha chiarito, a Sezioni Unite, che sulla domanda di adozione in casi particolari – introdotta ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d), della legge n. 184 del 1983 – di un minore di origine russa stabilmente residente in Italia, il giudice munito di giurisdizione si individua in base alla residenza abituale del minore, come stabilito dalla Convenzione dell’Aja del 5/10/1961 (ratificata e resa esecutiva con legge n. 1253 del 1966), e non già in base al criterio dello Stato di origine del minore previsto dall’Accordo bilaterale tra Italia e Russia del 6/11/2008, criterio applicabile alle sole adozioni di tipo legittimante, caratterizzate dalla previa dichiarazione dello stato di adottabilità e dalla costituzione di un vincolo di filiazione giuridica sostitutiva di quello di sangue, con definitivo ed esclusivo inserimento del minore nella nuova famiglia¹⁰⁵.

In materia di riconoscimento in Italia di una sentenza di adozione di minore straniero, pronunciata all’estero in favore di adottanti stranieri (nella specie cittadini brasiliani), benché uno dei due abbia acquisito dopo la pronuncia anche la cittadinanza e la residenza italiana, è competente la Corte d’Appello e non già il Tribunale per i minorenni, non trovando applicazione la disciplina relativa all’adozione internazionale, bensì quella del diritto internazionale privato di cui all’art. 41, comma 1, della legge n. 218 del 1995¹⁰⁶.

Non sono legittimati a proporre opposizione avverso il decreto dichiarativo dello stato di adottabilità, ha chiarito il Giudice di legittimità, coloro che sostengono di essere parenti entro il quarto grado del minore, ma in realtà sono

¹⁰⁴ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 16.12.2020, n. 28724 (Ced Cass. Rv. 659934-01), est. Caradonna, edita in *Diritto & Giustizia*, 240, 2020, p. 6, con nota di LUCA TANTALO, *Il provvedimento provvisorio che sospende gli incontri tra genitore e figlio non è impugnabile in Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.*

¹⁰⁵ CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni Unite, sent. 13.5.2020, n. 8847 (Ced Cass. Rv. 657658-01), est. Scarano, edita ne *Il familiarista*, on line 26.8.2020, con nota di SABINA ANNA RITA GALLUZZO, *L’accordo Italia-Russia sulle adozioni non è applicabile all’adozione in casi particolari*, ed in *Diritto & Giustizia*, 94, 2020, p. 4, con nota di ALICE DI LALLO, *Adozione in casi particolari: residenza abituale vs Paese d’origine*.

¹⁰⁶ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI-I, ord. 26.11.2020, n. 26882 (Ced Cass. Rv. 659893-01), est. Lamorgese.

parenti del suo affermato genitore biologico, che però non ha acquisito il relativo *status*, anch'egli privo di poteri processuali nella procedura salva la possibilità, offertagli dall'art. 11, comma 2, della legge n. 184 del 1983, di chiedere la sospensione della procedura per poter effettuare il riconoscimento¹⁰⁷.

La Corte di legittimità ha quindi ribadito che in tema di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, la notificazione d'ufficio della sentenza della Corte d'Appello – sezione minori – in versione integrale, effettuata alla stregua del disposto dell'art. 17, comma 1, della legge n. 184 del 1983, è idonea a far decorrere il termine d'impugnazione di trenta giorni, indicato al comma 2 della norma¹⁰⁸.

La Cassazione ha poi specificato che nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità non è richiesto, a differenza di quanto previsto nel procedimento di adozione, che il minore ultraquattordicenne presti il proprio consenso, essendo invece previsto dall'art. 15 della legge n. 184 del 1983 che lo stesso, se abbia compiuto gli anni dodici, e se di età inferiore, ove capace di discernimento, sia ascoltato nel corso del procedimento¹⁰⁹.

13. La protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia

Nei procedimenti di interdizione o inabilitazione, i parenti e gli affini dell'interdicendo o dell'inabilitando – i quali, a norma dell'art. 712 cod. proc. civ., devono essere indicati nel ricorso introduttivo – non hanno qualità di parti in senso tecnico-giuridico, né sono litisconsorti, ma svolgono funzioni “consultive”, essendo fonti di informazione per il giudice, sicché la loro partecipazione al giudizio va inquadrata nell'ambito dell'intervento volontario a carattere necessariamente adesivo (delle ragioni dell'istante o del soggetto della cui capacità si discute); ne consegue che costoro, non essendo assimilabili al convenuto in giudizio, non sono legittimati ad eccepire il difetto di giurisdizione, e ciò sia in riferimento all'art. 11 della legge n. 218 del 1995 che in riferimento alle disposizioni generali di cui all'art. 268 cod. proc. civ.¹¹⁰ Nella stessa pronuncia, la Corte di legittimità ha chiarito che nel giudizio di interdizione, regolato – per quanto non derogato da norme speciali – dai principi propri del processo ordinario di cognizione, l'interdicendo, convenuto in lite, può eccepire il difetto di giurisdizione *ex* art. 11 della legge n. 218 del 1995

¹⁰⁷ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 23.12.2020, n. 29424 (Ced Cass. Rv. 660189-01), est. Scotti.

¹⁰⁸ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 31.12.2020, n. 30000 (Ced Cass. Rv. 660114-01), est. Scalia.

¹⁰⁹ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI-I, ord. 31.12.2020, n. 30062 (Ced Cass. Rv. 660193-01), est. Tricomi.

¹¹⁰ CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni Unite, ord. 19.2.2020, n. 4250 (Ced Cass. Rv. 657194-01), est. Sambito.

soltanto ove non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta da un interdicendo dopo che, nella comparsa di costituzione, si era difeso nel merito senza sollevare la questione¹¹¹.

I beneficiari di una amministrazione di sostegno sono dotati di un'autonomia legittimazione processuale non solo ai fini dell'apertura della relativa procedura ma anche per impugnare i provvedimenti adottati dal giudice tutelare nel corso della stessa, essendo invece necessaria l'assistenza dell'amministratore di sostegno e la previa autorizzazione del giudice tutelare, a norma del combinato disposto degli artt. 374, n. 5, e 411 cod. civ., per l'instaurazione dei giudizi nei confronti di terzi estranei a tale procedura¹¹².

In tema di amministrazione di sostegno, l'istanza di regolamento di competenza può essere sottoscritta anche dalla parte personalmente, atteso che il relativo procedimento, a differenza di quelli d'interdizione o inabilitazione, non richiede il ministero di un difensore, almeno nelle ipotesi, corrispondenti al modello legale tipico, in cui l'emanando provvedimento abbia ad oggetto esclusivamente l'individuazione di singoli atti, o categorie di essi, in relazione ai quali è richiesto l'intervento dell'amministratore e non incida sui diritti fondamentali della persona attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o per l'inabilitato¹¹³. Nella stessa decisione, il Giudice di legittimità ha pure chiarito che nel caso in cui il beneficiario dell'amministrazione di sostegno si trovi in stato di detenzione in esecuzione di una sentenza definitiva di condanna, la competenza territoriale va riconosciuta al giudice del luogo in cui il detenuto aveva la sua dimora abituale prima dell'inizio dello stato detentivo, non potendo trovare applicazione il criterio legale che individua la residenza (con la quale coincide, salva prova contraria, la dimora abituale) nel luogo in cui è posta la sede principale degli interessi e degli affari della persona, dal momento che tale criterio, implicando il carattere volontario dello stabilimento, postula un elemento soggettivo la cui sussistenza resta esclusa per definizione nel caso in cui l'interessato, essendo sottoposto a pena

¹¹¹ CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni Unite, ord. 19.2.2020, n. 4250 (Ced Cass. Rv. 657194-02), est. Sambito.

¹¹² CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 27.2.2020, n. 5380 (Ced Cass. Rv. 656883-01), est. Fidanzia, edita in *Famiglia e Diritto*, 8-9, 2020, p. 802, con nota di MARIA CARLA GIORGETTI, *Sulla legittimazione processuale dei beneficiari dell'amministrazione di sostegno*; in *Diritto & Giustizia*, 43, 2020, p. 2, con nota di ELEONORA MATTIOLI, *Amministrazione di sostegno: beneficiari legittimati ad impugnare i provvedimenti del giudice tutelare*; ne *Ilprocessocivile.it*, on line 6.4.2020, con nota di ROBERTO MASONI, *A chi compete la legittimazione ad impugnare il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno?*

¹¹³ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI-I, ord. 13.3.2020, n. 7241 (Ced Cass. Rv. 657558-01), est. Mercolino, edita ne *Ilprocessocivile.it*, on line 13.3.2020, con nota di ROBERTO MASONI, *L'interdizione legale un istituto anomalo tra diritto e procedura civile*.

detentiva, non possa fissare liberamente la propria dimora. Nel caso di specie, la Cassazione si è pronunciata in relazione al reclamo proposto dal detenuto contro il provvedimento di cessazione dell'amministrazione di sostegno. Il Giudice di legittimità ha regolato la competenza in base alla residenza anteriore all'inizio della detenzione, non risultando il mutamento della sede principale degli affari e interessi per effetto della detenzione e, in particolare, per il trasferimento del ricorrente, intervenuto nel frattempo, ad altra casa di reclusione¹¹⁴. Ancora mediante questa pronuncia, la Cassazione ha statuito che in tema di reclamo contro il provvedimento di chiusura dell'amministrazione di sostegno, ai fini dell'instaurazione del rapporto processuale deve considerarsi irrilevante la mancata notificazione del ricorso al P.M. presso il giudice *a quo*, avendo l'impugnazione ad oggetto un provvedimento emesso all'esito di un procedimento unilaterale in cui l'unica parte necessaria è il beneficiario dell'amministrazione, con la conseguenza che la mancata partecipazione del P.M. non comporta la pretermissione di un litisconsorte necessario, costituendo tale notificazione un requisito di ammissibilità dell'impugnazione esclusivamente per i giudizi contenziosi, o comunque per i procedimenti con pluralità di parti, che non è estensibile al procedimento in esame, nel quale non è individuabile un interesse diverso da quello del soggetto istante, dal momento che in tal caso non esiste una controparte cui notificare il ricorso, non potendosi legittimamente qualificare come parte il P.M.¹¹⁵

Il difensore revocato continua, ai sensi dell'art. 85 cod. proc. civ., a svolgere il suo mandato finché non intervenga la sostituzione con un nuovo difensore, sicché è irrilevante la ridotta o compromessa capacità di intendere e di volere del mandante intervenuta *medio tempore*. Nella specie, la Corte di legittimità ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato l'istanza di rimessione in termini per il deposito di memorie *ex art.* 183 cod. proc. civ., proposta dal nuovo difensore della parte sottoposta ad amministrazione di sostegno, la quale aveva dedotto di essersi trovata, dopo la revoca del precedente difensore e prima della nomina del nuovo, in uno stato di incapacità¹¹⁶.

La Suprema Corte ha poi chiarito che è ammissibile il ricorso incidentale notificato non al minorenni nel frattempo divenuto maggiorenne, bensì ai suoi genitori nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale, allorché la

¹¹⁴ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI-I, ord. 13.3.2020, n. 7241 (Ced Cass. Rv. 657558-02), est. Mercolino, *cit.*

¹¹⁵ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI-I, ord. 13.3.2020, n. 7241 (Ced Cass. Rv. 657558-03), est. Mercolino, *cit.*

¹¹⁶ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI-I, ord. 23.6.2020, n. 12249 (Ced Cass. Rv. 658059-01), est. Di Marzio, edita in *Foro italiano*, 2020, I, p. 3882, con nota di SIMONA CAPORUSSO, *Revoca della procura alle liti e rimessione in termini*, e ne *Ilprocessocivile.it*, on line 17.11.2020, con nota di MASONI ROBERTO, *Perpetuatio dell'ufficio di difensore revocato fino a sostituzione*.

nullità scaturente da tale vizio di notifica possa considerarsi sanata dalla prova dell'effettiva conoscenza, da parte del soggetto erroneamente pretermesso, della vicenda processuale che lo riguarda¹¹⁷.

Il Giudice di legittimità ha quindi ribadito che nel caso in cui il beneficiario dell'amministrazione di sostegno si trovi in stato di detenzione, in esecuzione di una sentenza definitiva di condanna, la competenza territoriale deve essere riconosciuta al giudice del luogo in cui il detenuto aveva la sua dimora abituale prima dell'inizio dello stato detentivo, non potendo trovare applicazione il criterio legale che individua la residenza (con la quale coincide, salva prova contraria, la dimora abituale) nel luogo in cui è posta la sede principale degli interessi e degli affari della persona, dal momento che tale criterio, implicando il carattere volontario dello stabilimento, postula un elemento soggettivo la cui sussistenza resta esclusa per definizione nel caso in cui l'interessato, essendo sottoposto a pena detentiva, non possa fissare liberamente la propria dimora¹¹⁸.

L'esercizio dell'azione di annullamento del contratto per incapacità di intendere e volere di uno dei contraenti, che sia successivamente deceduto, sebbene possa compiersi da parte di uno solo dei coeredi, anche in contrasto con gli altri, implica comunque il litisconsorzio necessario di tutti, perché, così come la sentenza di annullamento deve investire l'atto negoziale non limitatamente ad un soggetto, ma nella sua interezza, posto che esso non può essere contemporaneamente valido per un soggetto e invalido per un altro, anche l'eventuale restituzione non può avvenire *pro quota*¹¹⁹.

14. *Questioni in materia di matrimonio concordatario*

La contumacia del convenuto, nel giudizio di riconoscimento degli effetti civili alla sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, non incide sulla natura dell'eccezione relativa alla convivenza triennale come coniugi, che costituisce un limite di ordine pubblico alla delibazione, e rimane compresa, anche in mancanza della costituzione della parte convenuta, tra quelle riservate dall'ordinamento all'esclusiva disponibilità delle parti. Nel caso di specie, la Corte di legittimità ha respinto il ricorso per cassazione proposto dal procuratore generale nel giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, in cui la mo-

¹¹⁷ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, ord. 8.7.2020, n. 14245 (Ced Cass. Rv. 658312-02), est. Gorgoni, edita ne *Ilprocessocivile.it*, on line 21.10.2020, con nota di ANNALISA SIGNORELLI, *Il ricorso incidentale notificato ai genitori del figlio divenuto maggiorenne in corso di causa*.

¹¹⁸ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI-I, ord. 11.9.2020, n. 18943 (Ced Cass. Rv. 659245-01), est. Parise.

¹¹⁹ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. II, ord. 22.9.2020, n. 19807 (Ced Cass. Rv. 659135-01), est. Cosentino, ne *Ilprocessocivile.it*, on line 14.12.2020, con nota di GIUSI IANNI, *Azione di annullamento del contratto per morte del contraente: la Suprema Corte conferma la tesi del litisconsorzio necessario degli eredi*.

glie era rimasta sempre contumace e dagli atti era emersa una convivenza tra i coniugi di durata ultratriennale, accompagnata dalla nascita di tre figli¹²⁰.

Nel giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, ove la relativa domanda sia proposta da uno solo dei coniugi, non trova applicazione la disciplina dei procedimenti camerati, ma quella del giudizio ordinario di cognizione, ai sensi dell'art. 796 cod. proc. civ., sicché la costituzione del convenuto dinanzi alla Corte d'appello deve ritenersi disciplinata dall'art. 167 cod. proc. civ., che impone a tale parte, a pena di decadenza, di proporre nella comparsa di risposta le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nel termine stabilito per la costituzione dall'art. 166 cod. proc. civ. Nella specie la Suprema Corte ha precisato che non assume rilievo l'intervenuto differimento dell'udienza di comparizione delle parti, disposto ai sensi dell'art. 168 *bis*, quarto comma, cod. proc. civ., perché non opera, in tal caso, la disciplina dettata dall'art. 166 cod. proc. civ. per l'ipotesi di cui al comma quinto dell'art. 168 *bis* cod. proc. civ., che è norma avente carattere eccezionale, pertanto non suscettibile di applicazione analogica¹²¹.

In caso di delibazione della sentenza di nullità del matrimonio concordatario pronunciata dal Tribunale ecclesiastico, la Corte d'Appello, ove la parte deduca la contrarietà all'ordine pubblico di tale sentenza per la sussistenza del requisito della convivenza pluriennale richiamando prove documentali e chiedendo l'ammissione di prove orali, è tenuta ad istruire la causa, poiché l'accertamento circa la natura e la durata della convivenza è devoluto al giudice del riconoscimento della sentenza emessa dal giudice canonico, trattandosi di circostanze estranee a quel giudizio. Nel caso di specie, il Giudice di legittimità ha cassato con rinvio la pronuncia della Corte d'Appello, che aveva rigettato l'eccezione, senza neanche dar conto dei documenti prodotti in atti e senza esaminare le istanze di prove testimoniali¹²².

La sopravvenienza della morte di uno dei coniugi, nel corso del procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione sull'impugnazione della pronuncia che abbia dichiarato l'esecutività della sentenza del Tribunale ecclesiastico di nullità del matrimonio canonico, non determina la cessazione della materia del contendere, salva l'esigenza di avvertire gli eventuali eredi per assicurare il contraddittorio e il diritto di difesa¹²³.

¹²⁰ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, ord. 20.4.2020, n. 7923 (Ced Cass. Rv. 657562-01), est. Parise.

¹²¹ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, sent. 22.4.2020, n. 8028 (Ced Cass. Rv. 657563-01), est. Mercolino.

¹²² CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI-I, ord. 20.8.2020, n. 17379 (Ced Cass. Rv. 658716-01), est. Acierno.

¹²³ CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI-I, ord. 16.10.2020, n. 22599 (Ced Cass. Rv. 659538-01), est. Acierno.